

Comune di Vittorio Veneto

Operazioni di adeguamento della variante generale di prg adottata il 31.7.1974 al voto del c.t.r. del 22.7.1977 fatto proprio dalla g.r.v. in data 16.12.1977

Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale

C79b/1 ►

1 Norme generali

Art. 1 – Elementi costitutivi del PRG e sua efficacia

La variante generale di PRG, adottata con deliberazione di C.C. il 31/7/74 e modificata, per l'adeguamento al voto della G.R.V. del 16/12/77, con deliberazione di controdeduzione al voto, assunta dal C.C. il 8/1/79, consta dei seguenti elaborati:

- 1 stato di fatto al luglio 78, rappresentato nella tav. n. 1 allegata alla delibera di C.C. del 8/1/1979;
- 2 tavola della variante generale di PRG adottata il 31/7/74, modificata per l'adeguamento al voto della G.R.V., così come rappresentato nelle tavole n. 2 e 3 allegata alla delibera del C.C. del 8/1/79;
- 3 relazione alla variante generale di PRG, con le modifiche e le integrazioni illustrate nella relazione allegata alla delibera di C.C. del 8/1/79;
- 4 testo delle preseti Norme di Attuazione, adottate coi 12 deliberazione di C.C. del 8/1/79, che sostituiscono integralmente le N.d.A. adottate il 31/7/74.

Le prescrizioni della variante generale di PRG, modificata per l'adeguamento al voto della G.R. (qui di seguito denominata sinteticamente PRG) sono definite esclusivamente dagli elaborati di cui al comma precedente ed esplicano la loro efficacia sull'intero territorio comunale, nel rispetto delle leggi statali e regionali che disciplinano la tutela e l'uso del territorio.

Art. 2 – Attuazione del PRG

L'attuazione del PRG avviene mediante:

- a la preliminare formazione di strumenti esecutivi di iniziativa pubblica o privata nelle aree in cui essa sia esplicitamente prescritta dalle presenti norme o dove il C.C., per sopravvenute esigenze, ne deliberi la formazione;
- b il rilascio di concessione diretta nei casi in cui questa è consentita dalle leggi statali e regionali semprechè nell'ambito delle prescrizioni del PRG;
- c il rilascio di autorizzazione, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come de finiti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5/8/78 n. 457;
- d la formazione obbligatoria del comparto da parte dei proprietari interessati, per le aree per le quali quest'obbligo è definito dal presente PRG e secondo le modalità di cui all'art. 11 delle presenti Norme.

Gli interventi pubblici e privati sono inoltre definiti, nel tempo e nello spazio, dal programma pluriennale di attuazione, con le sole eccezioni di legge.

Art. 3 – Prescrizioni di PRG

Per ogni area o immobile del territorio comunale il PRG stabilisce le trasformazioni consentite e le relative destinazioni d'uso oltre che i tipi di intervento.

Art. 4 – Indici

Le caratteristiche volumetriche dell'edificazione sono definite a mezzo degli indici seguenti:

- a** densità territoriale (dt) espressa in mc/mq, che definisce il volume complessivo massimo ammissibile nell'ambito del perimetro di un'area di PRG a destinazione residenziale o produttiva, al lordo di strade piazze interne, oltrechè delle aree e dei volumi relativi alle attrezzature sociali e tecniche;
- b** densità fondiaria (df), espressa in mc/mq, che definisce il volume massimo ammissibile per la edificazione di ogni singolo lotto o isolato, al netto delle strade, oltrechè delle aree e dei volumi relativi alle attrezzature sociali e tecniche;
- c** rapporto di copertura (rc), espresso in n/10, che definisce la quota di area edificabile rispetto alla superficie del lotto, al netto delle strade;
- d** altezza massima edificabile fuori terra.

La definizione delle altezze e dei volumi e la regolamentazione dei distacchi fra gli edifici è contenuta nelle norme regolamentari edilizie, che formano il Titolo IV delle presenti Norme di Attuazione.

Art. 5 – Tipi di intervento

Il PRG prevede le seguenti principali classi di intervento:

- 1** interventi di consolidamento allo stato di fatto di edifici esistenti, senza aumento di volume né cambiamento di destinazione d'uso, in cui sono ammesse soltanto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definite dalle lettere a) e b) dell'art. 31 legge 5/8/78 n. 457;
- 2** interventi di consolidamento allo stato di fatto di edifici esistenti con parziale aumento di volume senza modifica di destinazione d'uso; l'aumento volumetrico è contenuto in percentuali fissate dal PRG ed è ammesso solo per determinate aree o specifiche classi;
- 3** interventi di restauro o di risanamento conservativo, così come definiti dalla lettera c) dell'art. 31 della legge 5/8/78 n. 457;
- 4** operazioni di ristrutturazione, così come definite dalla lettera d) dell'art. 31 della legge 5/8/78 n. 457;
- 5** operazioni di completamento su lotti liberi definite dalle prescrizioni di PRG e soggetti a concessione sin gola;
- 6** operazioni di completamento speciale su lotti liberi definite, oltrechè dalle prescrizioni generali di PRG, anche dal progetto specifico del comparto, formato ai sensi del I comma dell'art. 13 della legge 28/1/77 n. 10, secondo le modalità dell'art. 11 delle presenti norme;
- 7** edificazione su aree libere di nuovo impianto secondo le prescrizioni generali del PRG e le specificazioni planivolumetriche del Piano Particolareggiato o del Piano di lottizzazione ove ammesso;
- 8** trasformazioni di destinazione d'uso, qualora consentite dalle prescrizioni di PRG e dalle presenti forme.

Art. 6 – Classi e destinazioni d'uso

Il PRG definisce per i singoli – aree ed edifici – le seguenti classi di destinazione d'uso:

- a** edifici a destinazione residenziale, in cui oltre all'abitazione sono parzialmente ammesse attività commerciali purché non nocive e moleste;
- b** edifici a destinazione produttiva, in cui sono ammesse esclusivamente attività produttive, industriali o commerciali unitamente all'abitazione dell'imprenditore artigiano per un max di 500 mc;
- d** edifici per i servizi e le attrezzature sociali.

Gli edifici esistenti a carattere rurale, in cui è ammessa la sola residenza degli addetti all'impresa agricola, sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 15.

Art. 7 – Aree di tutela ambientale

Il PRG in linea generale ed i P.P. formati ai sensi del successivo art. 9, in modo specifico, definiscono le aree di interesse paesistico e quelle di pertinenza di complessi edilizi o di singoli edifici dotati di interesse monumentale, storico od ambientale, in cui è vietata ogni edificazione, ed in cui sono consentite piantumazioni arboree ed opere di giardinaggio.

2 Norme specifiche per classi di edifici, di aree, di zone

Art. 8 – Edifici di interesse monumentale, storico–artistico e/o ambientale, singoli, ed aree di pertinenza in territorio urbanizzato e non.

Gli edifici notificati ai sensi della legge 30/7/39 n. 1089 e quelli antichi individuati il modo specifico sulla tavola n. 1 dello stato di fatto (risultanti tali dal confronto fra lo stato di fatto al 1978 e le mappe storiche del 1842), anche se non notificati o vincolati dalla Soprintendenza ai monumenti, esistenti in 1 territorio urbanizzato e non, sono soggetti a vincolo cautelare fino ad accertamento avvenuto del loro valore storico–artistico e/o ambientale, che sarà ottenuto con le procedure di cui all'art. 18 delle presenti Norme.

Per tutta la durata del vincolo cautelare, che comunque non potrà protrarsi oltre tre anni dalla data del decreto di approvazione della presente variante generale di PRG, in detti edifici potranno essere consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 31 della legge 5/8/78 n. 457.

Le aree di pertinenza degli immobili soggetti a vincolo cautelare, di cui al comma precedente, sono in edificabili fino ad avvenuto accertamento, ai sensi del comma precedente.

Art. 9 – Piano particolareggiato di complessi edilizi aventi interesse storico–artistico e/o ambientale

Tutte le aree su cui insistono edifici antichi riuniti in un complesso urbanisticamente strutturato, unitamente alle aree di pertinenza definite dal PRG, oltrechè alle aree libere intercluse ed agli edifici di recente costruzione inseriti nello stesso complesso urbanistico sono soggette a formazione di Piano particolareggiato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La delimitazione del perimetro del P.P. è fatta con de liberazione di C.C. Il Piano particolareggiato sulla base degli accertamenti di cui al precedente articolo definisce:

- a** le caratteristiche e le modalità delle operazioni di restauro, di risanamento con-

servativo degli edifici di interesse storico–artistico e/o ambientale e le eventuali trasformazioni nella loro destinazione d’uso;

- b** i caratteri degli interventi di eventuale ristrutturazione o di restauro degli edifici di recente costruzione inseriti nel complesso;
- c** la utilizzazione delle aree libere intercluse;
- d** il perimetro definitivo delle aree di pertinenza, soggette ad inedificabilità assoluta, oltretutto i caratteri delle loro sistemazioni con alberature ed opere di giardinaggio ed il loro uso.

Il P.P. di complessi edilizi di interesse storico–artistico e/o ambientale si attua:

- a** mediante intervento diretto o di edilizia sovvenzionata con applicazione della legge 18 aprile 1962 n. 167 previa individuazione nell’ambito del P.P. degli immobili da assoggettare a piano di zona;
- b** mediante convenzionamento con i privati ai sensi del l’art. 7 della legge 28/1/77 n. 10.

In ogni caso le quote di P.P. da attuare con intervento pubblico o mediante convenzionamento con i privati sono definite dal Programma Poliennale di Attuazione.

Fanno eccezione i soli casi previsti dall’art. 9 della legge 28/1/77 n. 10 e dagli artt. 27 e 31 della legge 5/8/78 n. 457.

Art. 10 – Edificabilità nelle zone di completamento, soggette a concessione singola.

L’edificazione su lotti liberi o liberabili previa demolizione e l’ampliamento di edifici esistenti nelle zone di completamento soggette a concessione singola sono disciplinati volumetricamente dal rapporto di copertura, dall’altezza massima fissati per ogni singola zona, nella Tabella 1 annessa alle presenti norme.

È comunque consentito, a fini di razionalizzazione, un aumento di volume “una tantum” dell’edificato non superiore a 60 mc per unità immobiliare esistente al 31.12. 1978.

Oltre al rispetto dei parametri di cui al primo comma l’edificio che sorge su lotto libero o liberato o lo ampliamento dovranno garantire l’allineamento della fronte in rapporto agli edifici adiacenti, se allineati, o alla linea di maggiore arretramento dal filo stradale presente nell’isolato nel caso di non uniforme di stacco dal filo stradale degli edifici dell’isolato stesso.

Dovrà altresì essere rispettato l’allineamento altimetrico con i fabbricati adiacenti con adeguamento alla altezza media in caso di altezze diseguali.

Art. 11 – Edificabilità nelle zone di completamento “speciali” soggette a progetto di comparto.

Nelle aree di completamento “speciali”, indicate esplicitamente come tali nella Tav. n. 2 dell’adeguamento del PRG al voto della G.R.V., le operazioni di completamento o di ricostruzione sono subordinate alla formazione di un progetto consortile di comparto ex art. 13 della legge 28/1/77 n. 10.

Il progetto di comparto, predisposto dai proprietari singoli o riuniti in consorzio, ha le caratteristiche e segue le procedure del piano di recupero, definito dagli artt. 27 e 28 della legge 5 agosto 1978 n. 457.

Il progetto di comparto ricopre di norma, l’intero isolato o comunque almeno le aree indicate dal PRG per questa classe di zone ed è formato nel rispetto dalle dimensioni volumetriche fissate dalla Tabella n. 2.

Il progetto definisce le singole operazioni di conservazione, di risanamento, di

demolizione delle superfetazioni, di ricostruzione degli immobili esistenti e di nuova costruzione su lotti liberi, delimita in modo definitivo le aree di pertinenza ambientale sulla base degli accertamenti di cui all'art. 8, oltrechè quelle da utilizzare come aree verdi di uso pubblico o condominiale e l'altezza massima dei fabbricati dovrà inoltre essere rapportata a quella di eventuali edifici di carattere storico-artistico e/o ambientale adiacenti, e alla dimensione delle strade e spazi pubblici confinanti.

Art. 12 – Edificabilità nelle aree residenziali di nuovo impianto.

Nelle aree che il PRG indica come aree residenziali di nuovo impianto, l'edificazione è subordinata alla formazione di piano esecutivo P.P., P.E.E.P. o P.d.L. secondo le preventive decisioni assunte in sede di Programma poliennale di Attuazione.

Il Piano esecutivo è formato nel rispetto dei parametri indicati dalla Tabella n. 3 per ogni area e riguardanti: a) l'indice di edificabilità territoriale; b) l'altezza massima degli edifici; c) la superficie complessiva da destinare alle urbanizzazioni primarie con sola esclusione delle strade interne.

Spetta al Piano esecutivo definire le caratteristiche planivolumetriche dell'intero complesso, fissare le tipologie degli edifici dei servizi e l'assetto degli spazi e storni stabilendo le modalità e le trincee temporali per l'attuazione; queste dovranno, in ogni caso, essere comprese nei Programmi poliennali di Attuazione.

Art. 13 – Aree per attrezzature e servizi sociali.

Le aree per attrezzature e servizi sociali esistenti e confermati, le aree di espansione per i predetti e le aree per il nuovo impianto di attrezzature e di servizi sociali sono individuate dal PRG.

Gli edifici in progetto su di esse dovranno coprire al massimo 1/4 della superficie complessiva del lotto ed a vera altezza massima di mt 7.50. Eventuali altezze maggiori dovranno essere specificamente motivate e deliberate dal C.C. e comunque non dovranno superare mt 10.00.

La realizzazione delle attrezzature e dei servizi sociali, formati da edifici e dalle aree ammesse o da sole aree attrezzate, dovrà in ogni caso essere compresa nei Programmi poliennali di Attuazione.

Art. 14 – Impianti produttivi: industriali, commerciali ed artigianali.

Il PRG definisce le aree per gli impianti produttivi esistenti che si confermano e per le eventuali loro espansioni, oltrechè per i nuovi impianti produttivi in aree di completamento o in aree attrezzate di nuovo impianto. Il rapporto massimo tra superficie coperta e scoperta sarà uguale al 50% dell'area del lotto.

Le distanze dai confini del lotto di proprietà sono fissate in mt 7,50 con possibilità di costruire in aderenza per fabbricati di tipo "schiera".

Le altezze massime degli impianti produttivi di tipo industriale sono quelle richieste dalle esigenze tecnologiche, ma non potranno, in ogni caso, superare i 12 mt, salvo che per impianti tecnologici. Le altezze massime per gli impianti di tipo commerciale o di immagazzinaggio non potranno superare i 9 mt e quelle per gli impianti produttivi di tipo artigianale non potranno superare complessivamente, tra laboratorio ed abitazione, i mt 7.50.

L'edificazione nelle aree per nuovi impianti è soggetta a preventiva formazione di P.P. o di P.d.L. convenzionata.

L'edificazione dei lotti di completamento è soggetta a concessione convenzionata. Gli edifici produttivi esistenti, in caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva originaria, possono essere trasformati prioritariamente in contenitori per attività commerciali o di magazzinaggio e per attività artigianali; dette trasformazioni sono soggette a concessione convenzionata, ma non costituiscono variante al PRG. Nell'ambito delle aree soggette a P.P., a P.d.L. o a P.I.P. verranno definite le aree per le attrezzature sociali a servizio degli impianti produttivi in misura non inferiore ai minimi prescritti dal D.M. 2/4/1968 n. 1444.

L'attuazione di nuovi impianti produttivi è definita nel tempo e nello spazio dai Programmi poliennali di Attuazione.

Art. 15 – Territorio agricolo e montano.

Nell'intero territorio agricolo o montano sono prioritarie le operazioni di recupero e di riuso del patrimonio edilizio esistente.

Sul territorio agricolo e montano è consentita l'edificazione di attrezzature tecniche per le aziende agricole e di residenze rurali secondo le norme della L.R. 13 settembre 1978 n. 58.

3 norme transitorie

Art. 16 – Edificabilità in zona 57.

La zona, contrassegnata con il n. 57 dal voto della G.R.V. e riportata nelle tavole di PRG è soggetta a P.P. da formare entro un anno dal decreto di approvazione del PR. Detto P.P. dovrà prevedere una ricettività massima complessiva di 1.500 abitanti e delimitare le aree edificabili con le caratteristiche planivolumetriche degli edifici, oltreché le aree per i servizi sociali. Fino alla approvazione del P.P., nella zona 57 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 31 della legge 5/8/78 n. 457.

Art. 17 – Fasce di salvaguardia per presumibili assi di viabilità principale.

Il PRG definisce alcune fasce di salvaguardia all'interno delle quali si presume possano collocarsi a tempi non immediati tracciati di assi di viabilità principale a li vello intercomunale e su cui è applicato il vincolo cautelare per la durata di anni cinque. Nelle fasce suddette per la durata del vincolo cautelare è fatto divieto di edificazione e la cubatura eventualmente utilizzabile per effetto dell'indice di densità territoriale di zona dovrà essere utilizzata esclusivamente ai margini delle fasce suddette. Entro e non oltre i cinque anni di validità del vincolo cautelare il C.C. definisce con progetto esecutivo l'effettivo tracciato delle strade di interesse intercomunale ricadenti in dette fasce o annulla definitivamente il vincolo di salvaguardia.

La definizione esecutiva del tracciato o l'annullamento del vincolo cautelare costituiscono variante specifica di PRG.

Art. 18 – Indagine conoscitiva sui valori storico-artistici, e/o ambientali e Paesistici.

Entro sei mesi dalla data del decreto di approvazione del PRG, Il C.C. provvede ad avviare un'indagine conoscitiva sui valori storico-artistici, e/o ambientali degli edifici antichi e delle aree di loro pertinenza, oltreché delle aree di interesse ambientale e paesaggistico. L'indagine sarà effettuata con rilevamento diretto e schedatura degli

immobili e delle aree sulla base di omogenei criteri valutativi predisposti preliminarmente. Allo scopo di confermare il piano ai risultati di tale indagine conoscitiva, il comune provvederà ad adottare una variante specifica al Piano regolatore generale.

4 norme regolamentari per l'edificazione.

Art. 19 – Volumi, altezze e superficie coperta.

Al fine dell'applicazione univoca delle prescrizioni di PRG e delle presenti norme, sono stabilite le seguenti definizioni:

a volume degli edifici

Viene determinato computando tutti i volumi utili emergenti rispetto alla superficie originaria rappresentata sia dal terreno naturale sia dal piano stradale.

Ove vengano previsti sbancamenti o riporto di terra viene di regola computato il maggior volume tra quello considerato allo stato naturale e quello a sbancamento o movimento effettuati, salvo che tali opere siano determinate dalla realizzazione della viabilità pubblica o dall'esigenza di un corretto e giustificato rimodellamento del terreno. Sono escluse dal calcolo del volume le costruzioni la cui quota di copertura sia meno di mt. 1.20 dal terreno e dal piano stradale, le rampe e le scale esterne, i cavedi e i portici aperti soggetti a servitù di pubblico passaggio, le logge rientranti non più di mt 1.20. Sono esclusi inoltre i volumi tecnici emergenti dalla quota di intradosso del solaio di copertura di locali praticabili. Qualora la copertura dell'ultimo piano praticabile sia inclinata, il volume di quest'ultimo viene computato in rapporto all'altezza riferita al punto medio del suo intradosso.

b altezza degli edifici

È definita dalla distanza in verticale fra la quota più bassa del terreno e l'intradosso dell'ultimo solaio di copertura di locali praticabili.

Qualora terreni o strade non siano orizzontali o siano orizzontali a quote diverse, l'altezza è riferita al punto più basso del terreno interessato dalla costruzione.

c superficie coperta

È il rapporto fra superficie coperta o copribile da edifici e la superficie del lotto asservito corrispondente.

Per superficie coperta si intende la proiezione sul terreno della superficie del piano di maggiore estensione compresi i muri perimetrali. Sono esclusi i corpi aggettanti senza sovrastanti parti chiuse con sbalzo fino a mt 1.20.

Art. 20 – Distacchi fra i fabbricati in zone.

Nelle zone di antico impianto (zone A) i distacchi dei nuovi edifici sono definiti esclusivamente in sede di P.P.

Nelle zone di completamento (zone B) è ammessa sia la costruzione continua con edifici in aderenza sui confini, sia la costruzione discontinua, con distacco dai confini di mt 5.00 per entrambe le proprietà. In caso di preesistenze con distacchi compresi fra mt 5.00 e mt 1.50 l'edificio contiguo dovrà rispettare un distacco complessivo di almeno mt 10.00. dal fabbricato preesistente.

Tabella 1 – Edificabilità nelle zone di completamento soggette a concessione singola (ex art. 10 n.d.a.).

n₁	Rapporto copertura in n/10 (Art. 4 N.d.A.)	Altezza (definita dall'articolo 10 N.d.A.)			
			45	3/10	m.e.c.
			46	3/10	m.e.c.
			47	3/10	m.e.c.
			48	3/10	m.e.c.
		Distacco tra i fabbricati (vedi articolo 20 N.d.A.)	43	3/10	m.e.c.
			49	3/10	m.e.c.
			50	3/10	m.e.c.
			51	3/10	m.e.c.
1	3/10	m.e.c.	52	3/10	m.e.c.
2	3/10	m.e.c.	53	3/10	m.e.c.
3	3/10	m.e.c.	54	3/10	m.e.c.
4	3/10	m.e.c.	55	3/10	m.e.c.
5	3/10	m.e.c.	56	3/10	m.e.c.
6	3/10	m.e.c.	57	3/10	m.e.c.
7	3/10	m.e.c.	58	3/10	m.e.c.
8	3/10	m.e.c.	59	3/10	m.e.c.
9	3/10	m.e.c.	60	3/10	m.e.c.
10	3/10	m.e.c.	62	3/10	m.e.c.
11	4/10	m.e.c.	63	3/10	m.e.c.
12	4/10	m.e.c.	64	3/10	m.e.c.
13	3/10	m.e.c.	65	3/10	m.e.c.
14	3/10	m.e.c.	66	3/10	m.e.c.
15	3/10	m.e.c.	67	3/10	m.e.c.
16	3/10	m.e.c.	68	3/10	m.e.c.
17	2/10	m.e.c.	69	3/10	m.e.c.
18	2/10	m.e.c.	70	3/10	m.e.c.
19	3/10	m.e.c.	71	3/10	m.e.c.
20	3/10	m.e.c.	72	3/10	m.e.c.
21	4/10	m.e.c.	73	3/10	m.e.c.
22	4/10	m.e.c.	74	3/10	m.e.c.
23	4/10	m.e.c.	75	3/10	m.e.c.
32	3/10	m.e.c.	76	3/10	m.e.c.
33	3/10	m.e.c.	77	3/10	m.e.c.
34	4/10	m.e.c.	78	3/10	m.e.c.
35	4/10	m.e.c.	79	3/10	m.e.c.
36	3/10	m.e.c.	80	3/10	m.e.c.
37	3/10	m.e.c.	81	3/10	m.e.c.
38	3/10	m.e.c.	82	3/10	m.e.c.
39	3/10	m.e.c.	83	3/10	m.e.c.
40	3/10	m.e.c.	84	3/10	m.e.c.
41	3/10	m.e.c.	85	3/10	m.e.c.
42	3/10	m.e.c.	86	3/10	m.e.c.
43	3/10	m.e.c.	87	3/10	m.e.c.
44	3/10	m.e.c.	88	3/10	m.e.c.

89	3/10	m.e.c.	115	3/10	m.e.c.
90	3/10	m.e.c.	116	3/10	m.e.c.
91	3/10	m.e.c.	117	3/10	m.e.c.
92	3/10	m.e.c.	118	3/10	m.e.c.
93	3/10	m.e.c.	119	3/10	m.e.c.
94	3/10	m.e.c.	120	3/10	m.e.c.
95	3/10	m.e.c.	121	3/10	m.e.c.
96	3/10	m.e.c.	122	3/10	m.e.c.
97	3/10	m.e.c.	123	3/10	m.e.c.
98	3/10	m.e.c.	124	3/10	m.e.c.
99	3/10	m.e.c.	125	3/10	mt. 6.50
100	3/10	m.e.c.	126	3/10	mt. 6.50
101	3/10	m.e.c.	127	3/10	mt. 6.50
102	3/10	m.e.c.	128	3/10	mt. 6.50
103	3/10	m.e.c.	129	3/10	mt. 6.50
104	3/10	m.e.c.	130	3/10	mt. 6.50
105	3/10	m.e.c.	131	3/10	mt. 6.50
106	3/10	m.e.c.	132	3/10	mt. 6.50
107	3/10	m.e.c.	133	2/10	m.e.c.
108	3/10	m.e.c.	134	2/10	m.e.c.
109	3/10	m.e.c.	135	2/10	m.e.c.
110	3/10	m.e.c.	136	2/10	m.e.c.
111	3/10	m.e.c.	137	2/10	m.e.c.
112	3/10	m.e.c.	138	3/10	m.e.c.
113	3/10	m.e.c.			
114	3/10	m.e.c.			

m.e.c. = Media edifici contigui

Tabella 2 – Edificabilità nelle zone di completamento “speciali” soggette a progetto di comparto (ex art. 11 n.d.a.).

n₂	Rapporto copertura in n/10 (Art. 4 N.d.A.)	Altezza (definita dall'articolo N.d.A.)			
			9	2/10	m.e.c.
			10	2/10	m.e.c.
			11	2/10	m.e.c.
			12	2/10	m.e.c.
		Distacco tra i fabbricati (vedi articolo 20 N.d.A.)	13	2/10	mt. 6.50
			14	3/10	m.e.c.
			15	3/10	m.e.c.
			16	3/10	m.e.c.
1	1/10	mt. 6.50	17	1/10	m.e.c.
2	1/10	mt. 6.50	18	2/10	m.e.c.
3	1/10	mt. 6.50	19	2/10	mt. 9.50
4	2/10	m.e.c.	20	2/10	mt. 9.50
5	1/10	m.e.c.	21	2/10	m.e.c.
6	1/10	m.e.c.	22	3/10	m.e.c.
7	1/10	m.e.c.	23	3/10	m.e.c.
8	1/10	m.e.c.	24	2/10	m.e.c.

25	3/10	m.e.c.	47	2/10	mt. 6.50
26	1/10	m.e.c.	48	3/10	m.e.c.
27	2/10	m.e.c.	49	2/10	m.e.c.
28	3/10	m.e.c.	50	3/10	m.e.c.
29	2/10	mt. 9.50	51	3/10	m.e.c.
30	2/10	m.e.c.	52	3/10	m.e.c.
31	2/10	m.e.c.	53	3/10	m.e.c.
32	2/10	mt. 9.50	54	3/10	m.e.c.
33	1/10	mt. 9.50	55	3/10	m.e.c.
34	1/10	mt. 9.50	56	2/10	m.e.c.
35	3/10	m.e.c.	57	3/10	m.e.c.
36	3/10	m.e.c.	58	4/10	m.e.c.
37	2/10	m.e.c.	59	4/10	m.e.c.
38	2/10	m.e.c.	60	4/10	m.e.c.
39	2/10	m.e.c.	61	4/10	m.e.c.
40	3/10	m.e.c.	62	3/10	m.e.c.
41	2/10	m.e.c.	63	4/10	m.e.c.
42	2/10	m.e.c.	64	3/10	m.e.c.
43	3/10	m.e.c.	65	3/10	m.e.c.
44	3/10	m.e.c.	66	3/10	m.e.c.
45	3/10	m.e.c.			
46	3/10	m.e.c.			

m.e.c. = Media edifici contigui

Tabella 3 – Edificabilità nelle zone di residenziali di nuovo impianto (ex art. 12 n.d.a.).

n ₃	i) indice di edificabilità territoriale definito dall'art. 4 N.d.A.	h) altezza massima edifici definita dall'art. 19 N.d.A.	s)superficie complessiva da destinare alle ur. primarie	
			Parcheggi	Verde attr.
1			Vedi convenzione approvata e convenzionata in data 22.10.1970	
2			Vedi convenzione approvata e convenzionata in data 22.10.1970	
3	1.5 mc/mq	9.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
4	1.5 mc/mq	9.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
6	1.5 mc/mq	9.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
7	1.7 mc/mq	12.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
8	1.7 mc/mq	12.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
9	1.7 mc/mq	12.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
10	1.7 mc/mq	12.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
11	1.7 mc/mq	12.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
12	1.5 mc/mq	9.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
13	1.5 mc/mq	9.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
14	1.7 mc/mq	12.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
15	1.5 mc/mq	9.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
16	1.0 mc/mq	6.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
17	1.0 mc/mq	6.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab

Comune di Vittorio Veneto

Operazioni di adeguamento della variante generale di prg adottata il 31.7.1974 al voto del c.t.r. del 22.7.1977 fatto proprio dalla g.r.v. in data 16.12.1977

Relazione

C79b/2 ►

Avvertenze

Per facilità di lettura e comprensione anche dei grafici allegati alla presente relazione, questa stessa è organizzata secondo lo schema logico del Voto della Giunta Regionale Veneta in data 16/12/1977 che faceva proprio il parere del Comitato Tecnico Regionale in data 22/7/1977.

Pertanto l'impianto è come segue:

- 1 Considerazioni generali.
- 2 Situazione economica.
- 3 Viabilità.
- 4 Zonizzazione.
- 5 Standard.
- 6 Normativa.
- 7 Osservazioni.

I grafici sono i seguenti:

Tav. n° 1 – Planimetria del territorio con lo stato dell'edificato e dei servizi sociali (aggiornata al 31/7/1978).

Tav. n° 2 – Rappresentazione delle operazioni di adeguamento della variante generale del Piano Regolatore Generale adottata il 31/7/1974 al voto del Comitato Tecnico Regionale in data 22/7/1977, fatto proprio dalla Giunta Regionale Veneta in data 16/12/1977.

Tav. n° 3 – Sinossi comparativa tra variante generale adottata il 31/7/1974, voto della Giunta Regionale Veneto e operazioni di adeguamento al voto.

1 Considerazioni generali

Lo stato della pianificazione comprensoriale, della Comunità Montana e regionale.

Ai sensi della Legge Regionale 27/3/1973 n. 10 il territorio di Vittorio Veneto è inserito (in parte) nella zona omogenea delle Prealpi Trevigiane per la costituzione delle Comunità Montane ex legge 3/12/1971 n. 1102 e comprendente anche Cison di Valmarino (parte), Cordignano (parte), Follina (parte), Fregona, Miane (parte), Revine Lago, Sarmede (parte). Ai sensi della Legge Regionale n. 80 del 9/6/1975 istitutiva dei Comprensori nel Veneto, Vittorio Veneto è centro del Comprensorio n. 9, comprendente anche i Comuni di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Revine Lago, Sarmede e Tarzo.

Per quanto riguarda lo stato della pianificazione urbanistica non risultano a tutt'oggi essere adottati dalla Comunità Montana gli strumenti urbanistici di cui alla Legge

3/12/1971 n. 1102, e dal Comprensorio n. 9 il Piano Urbanistico di cui al punto b) comma II art. 15 L.R. n. 80 del 1975.

Non risulta inoltre a tutt'oggi adottato dalla Giunta Regionale del Veneto il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento di cui all'art. 5 Legge 17/8 /1942 n. 1150 ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 27 del 10/12/1973.

Lo stato della pianificazione comunale.

Il Comune di Vittorio Veneto è dotato dei seguenti strumenti urbanistici generali approvati:

- Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R. in data 21/1/1958;
- Variante della grande viabilità (stralcio) e nuova zona industriale approvata dalla Giunta Regionale Veneta in data 1/12/1972;
- Variante della zona industriale approvata dalla Giunta Regionale Veneta in data 11/1/1978.

Gli strumenti attuativi di iniziativa pubblica approvati sono:

- P.E.E.P. approvato con D.M. in data 20/7/1968 (del quale peraltro non esiste provvedimento di revoca);
- P.E.E.P. approvato con stralci dalla G.R.V. in data 27/7/1978.

I criteri di risposta (oggetto della presente relazione) al voto della G.R.V. alla variante generale di Piano Regolatore Generale adottata il 31/7/1974 si mantengono sulla linea di semplice traduzione del contenuto del voto in grafici e normativa di attuazione, tenendo conto anche dell'entrata in vigore della Legge 28/10/ 1977 n. 10 e della Legge 5/8/1978 n. 457.

Infatti l'Amministrazione non intende di sua iniziativa introdurre nuove varianti allo scopo preciso di non rendere necessaria la pubblicazione dello strumento generale.

Pertanto tali criteri si configurano come segue:

- accettazione dello stralcio delle aree (vedi mascherine allegate al voto della G.R.V.), indicate con i numeri da 1 a 42 che vengono ricondotte alla destinazione agricola contigua;
- accettazione dello stralcio delle aree 43 e 44 che vengono ricondotte alla destinazione agricola;
- accettazione dello stralcio delle aree 45 e 46;
- la superstite area indicata nella variante 31/7/1974 a destinazione P.E.E.P. viene pure ricondotta alla destinazione agricola contigua, vista anche l'indicazione del voto (pag. 20) di sospendere ogni edificazione nelle aree libere nei pressi della Statale 51 di Alemagna;
- stralcio delle aree n. 47, 48, 49 che vengono ricondotte ad agricole;
- accettazione delle aree n. 50 classificate industriali come confermato peraltro dalla variante parziale approvata dalla G.R.V. in data 11/1/1978;
- accettazione dello stralcio delle aree 51, 52, 53, 54, 55, 56 che da produttive vengono ricondotte ad agricole;
- accettazione per l'area n. 57 della rielaborazione dell'insediamento fino a 1.500 abitanti da affidare ad un successivo strumento attuativo.

La normativa viene tutta rivista a mente del penultimo paragrafo del voto del Comitato Tecnico Regionale in data 22.7.1977.

Nella presente fase di operazioni di adeguamento al voto si è inoltre proceduto, pur tra evidenti difficoltà, all'approntamento dello stato di fatto dell'edificato e dei servizi sociali (Tav. n° 1).

Questo per arrivare, nei limiti delle possibilità operative attuali, ad una normativa più puntuale sull'edificato e ad un confronto più approfondito tra stato di fatto e progetto delle aree per servizi sociali di quartiere, urbani e comprensoriali.

Nella Tav. n°. 1 (stato di fatto), gli edifici in nero sono quelli risultanti dalla sovrapposizione delle mappe del Catasto Austriaco del 1842 sulla base cartografica attuale; gli edifici in grigio sono quelli edificati dal 1842 alla data del volo di ripresa aerofotogrammetrica (1964); gli edifici a semplice contorno nero sono quelli edificati tra il 1964 e il 31/7/1978. Per quanto riguarda lo stato di fatto dei servizi sociali di quartiere, degno di nota è lo standard attuale (media comunale) di mq. 9.78 per abitante¹.

Lo standard esistente dei servizi di interesse urbano e comprensoriale è invece di mq. 8.73 per abitante. Il fabbisogno pregresso rispetto allo standard di mq. 17.5 per abitante è pertanto di mq. 8.77 per abitante. Allo stato delle indagini attuali e quelle che presiedettero al progetto di variante del 1974 ed altre in corso presso gli Uffici

Comunali, non è possibile calcolare per la residenza lo standard di consumo di suo lo per abitante insediato e per l'industria per addetto insediato.

¹ adde: "Il fabbisogno pregresso rispetto lo standard di 24 mq/ab è pertanto di 14.22 mq/abitante".

2 Situazione economica

L'andamento demografico.

L'andamento demografico di Vittorio Veneto e dei Comuni del Comprensorio n. 9 risulta dalla allegata tabella 1.

Il numero degli addetti nei diversi settori e la disponibilità dei posti di lavoro risulta dalla allegata tabella 2.

La pendolarità in entrata e uscita può essere commisurata sul confronto tra disponibilità nel Comune di posti di lavoro e addetti complessivi nei diversi settori, come da allegata tabella 3.

Corre tuttavia l'obbligo di sottolineare che tali dati, specie sulla pendolarità, sono semplici elaborazioni dei dati del censimento del 1971 e non derivano da dirette indagini al fine di quantificare il patrimonio edilizio nelle zone urbanizzate ed i relativi abitanti.

Tutto questo premesso, risultano non essere i dati delle tabelle 1, 2, 3 determinanti nel calcolare la capacità residenziale teorica della variante del 1974, così come ridimensionata dal voto della G.R.V.

È invece percorso obbligato in questa fase calcolare la capacità residenziale teorica di piano per semplice differenza tra la C.R.T. ex relazione schematica sulla variante e la C.R.T. delle aree stralciate.

In definitiva la capacità residenziale teorica risulta dalla tabella 4.

Tabella 4 – capacità residenziale teorica.

Variante		
31/7/1974	abitanti	60.000
Stralci		
Ex voto G.R.V.	abitanti	23.336
Totali netti	abitanti	36.664
Esistenti	abitanti	31.159
Incremento	abitanti	5.505

Tale incremento (di arco decennale), pur come sopra evidenziato, calcolato per differenza tra variante e stralcio può trovare una ragione nella volontà dell'Amministrazione di attuare (con provvedimenti già in corso) il P.I.P., ex Legge 865 e L.R. n. 77/75 e L.R. n. il/ 76 per il quale esiste già un finanziamento della Regione.

Si confida che l'attuazione del predetto P.I.P. possa arrestare l'emorragia in uscita di abitanti e pendolari. *(Segue a pagina 18)*

Tabella 1 – Dinamica demografica

COMUNI	POPOLAZIONE RESIDENTE				VARIAZIONI PERCENTUALI			VARIAZIONE PERCENTUALE COMPLESSIVA 1951-1977
	1951	1961	1971	1977	1951/1961	1961/1971	1971/1977	
CAPPELLA MAGGIORE	3211	3351	3732	3921	+9,0	+6,6	+5,1	+22,11
CISON DI VALMARINO	3287	2940	2475	2445	-10,5	-15,8	-1,2	-25,61
COLLE UMBERTO	3589	3390	3723	3983	-5,5	+9,8	+7,0	+10,98
CORDIGNANO	6007	5586	5610	566	-7,0	+0,4	+1,0	-5,68
FREGONA	3742	3538	3084	3030	-5,5	-12,8	-1,7	-19,02
REVINE LAGO	2246	2259	2060	2144	-0,6	-8,8	+4,1	-4,54
SARMEDE	3921	3392	3104	3038	-13,4	-8,5	-2,1	-22,51
TARZO	4768	4253	4173	4335	-10,8	-1,9	+3,9	-9,10
VITTORIO VENETO	24979	27399	30881	31126	+9,7	+12,7	+0,8	+24,60

Tabella 2 – Addetti per settore (anno 1951)

COMUNI	POPOLAZ. RESIDENTE	POPOLAZIONE ATTIVA		OCCUPATI NEL PRIMARIO		OCCUPATI NEL SECONDARIO		OCCUPATI NEL TERZIARIO E ALTRE ATTIVITA'	
		VALORE ASSOLUTO	% SU TOTALE POP. RESIDENTE	VALORE ASSOLUTO	% SU TOTALE POP. ATTIVA	VALORE ASSOLUTO	% SU TOTALE POP. ATTIVA	VALORE ASSOLUTO	% SU TOTALE POP. ATTIVA
PELLA MAGGIORE	3211	1445	45.00	648	44.84	579	40.07	218	15.09
SON DI VALMARINO	3287	1346	40.94	745	55.35	408	30.31	193	14.34
LE UMBERTO	3589	1679	46.78	851	50.68	685	40.80	143	8.52
RDIGNANO	6007	2844	47.34	1639	57.63	854	30.02	351	12.35
EGONA	3742	1638	43.77	854	52.14	578	35.29	206	12.57
VINE LAGO.	2246	1004	44.70	319	31.78	524	52.19	161	16.03
RMEDE	3921	1983	50.57	1209	60.97	567	28.59	207	10.44
RZO	4768	2151	45.11	1170	54.39	655	30.45	326	15.16
VITTORIO VENETO	24979	11090	44.39	2384	21.50	5764	51.97	2942	26.53

Tabella 3 – Grado di autonomia (anno 1951)

COMUNI	PRIMARIO		SECONDARIO		TERZIARIO E ALTRE ATTIVITA'		TOTALE OCCUPATI (POP. ATT.)	TOTALE ADDETTI (Posti di lav.)	% ADDETTI SUGLI OCCUPATI
	OCCUPATI NEL SETTORE	ADDETTI	OCCUPATI NEL SETTORE	ADDETTI	OCCUPATI NEL SETTORE	ADDETTI			
PELLA MAGGIORE	648	648	579	64	218	67	1445	779	53.91
ON DI VALMARINO	745	745	408	89	193	95	1346	929	69.01
LE UMBERTO	851	851	685	55	143	94	1679	1000	59.55
RDIGNANO	1639	1639	854	197	351	128	2844	1964	69.05
EGONA	854	854	578	65	206	98	1638	1017	62.08
VINE LAGO	319	319	524	70	161	62	1004	451	44.92
RMEDE	1209	1209	567	82	207	70	1983	1361	68.63
RZO	1170	1170	655	103	326	116	2151	1389	64.57
VITTORIO VENETO	2384	2384	5764	4671	2942	1402	11090	8457	76.25

Seguito tabella 2 – Addetti per settore (anno 1961)

COMUNI	POPOLAZ. RESIDENTE	POPOLAZIONE ATTIVA		OCCUPATI NEL PRIMARIO		OCCUPATI NEL SECONDARIO		OCCUPATI NEL TERZIARIO E ALTRE ATTIVITA'	
		VALORE ASSOLUTO	% SU TOTALE POP. RESIDENTE	VALORE ASSOLUTO	% SU TOTALE POP. ATTIVA	VALORE ASSOLUTO	% SU TOTALE POP. ATTIVA	VALORE ASSOLUTO	% SU TOTALE POP. ATTIVA
LAPPELLA MAGGIORE	3 501	1 489	42.53	409	27.47	816	54.80	264	17.73
BISON DI VALMARINO	2 940	1 261	42.89	379	30.06	566	44.88	316	25.06
COLLE UMBERTO	3 390	1 410	41.59	410	29.08	793	56.24	207	14.68
CORDIGNANO	5 586	2 343	41.94	766	32.69	1 125	48.02	452	19.29
FREGONA	3 538	1 446	40.87	398	27.53	721	49.86	327	22.61
REVINE LAGO	2 259	932	41.25	177	18.99	535	57.40	220	23.61
SARMEDE	3 392	1 320	38.91	423	32.05	669	50.48	228	17.27
ARZO	4 253	1 964	46.17	636	32.38	869	44.25	459	23.37
VITTORIO VENETO	27 399	11 300	41.24	1 488	13.17	6 524	57.73	3 288	29.10

Seguito tabella 3 – Grado di autonomia (anno 1961)

COMUNI	PRIMARIO		SECONDARIO		TERZIARIO E ALTRE ATTIVITA'		TOTALE OCCUPATI (POP. ATT.)	TOTALE ADDETTI (Posti di lav.)	% ADDETTI SUGLI OCCUPATI
	OCCUPATI NEL SETTORE	ADDETTI	OCCUPATI NEL SETTORE	ADDETTI	OCCUPATI NEL SETTORE	ADDETTI			
LAPPELLA MAGGIORE	409	409	816	291	264	116	1 489	816	54.80
BISON DI VALMARINO	379	379	566	131	316	120	1 261	630	49.96
COLLE UMBERTO	410	410	793	210	207	101	1 410	721	51.13
CORDIGNANO	766	766	1 125	364	452	224	2 343	1 354	57.78
FREGONA	398	398	721	102	327	131	1 446	631	43.63
REVINE LAGO	177	177	535	131	220	103	932	411	44.09
SARMEDE	423	423	669	64	228	80	1 320	567	42.95
ARZO	636	636	869	103	459	221	1 964	960	48.87
VITTORIO VENETO	1 488	1 488	6 524	5 875	3 288	1 963	11 300	9 326	82.53

Seguito tabella 2 – Addetti per settore (anno 1971)

COMUNI	POPOLAZ. RESIDENTE	POPOLAZIONE ATTIVA		OCCUPATI NEL PRIMARIO		OCCUPATI NEL SECONDARIO		OCCUPATI NEL TERZIARIO E ALTRE ATTIVITÀ	
		VALORE ASSOLUTO	% SU TOTALE POP. RESIDENTE	VALORE ASSOLUTO	% SU TOTALE POP. ATTIVA	VALORE ASSOLUTO	% SU TOTALE POP. ATTIVA	VALORE ASSOLUTO	% SU TOTALE POP. ATTIVA
CAPPELLA MAGGIORE	3 732	1 472	39.44	259	17.59	829	56.31	384	26.08
CISON DI VALMARINO	2 475	1 100	44.44	455	41.36	429	39.00	216	19.63
COLLE UMBERTO	3 723	1 484	39.86	230	15.49	924	62.26	330	22.23
CORDIGNANO	5 610	2 092	37.29	397	18.97	1 263	60.37	432	20.65
FREGONA	3 084	1 066	34.56	203	19.04	549	51.50	314	29.45
REVINE LAGO	2 060	702	34.07	77	10.96	439	62.53	186	26.49
SARMEDE	3 104	1 209	38.94	333	27.54	627	51.86	249	20.59
TARZO	4 173	1 633	39.13	366	22.41	813	49.78	454	27.80
VITTORIO VENETO	30 881	11 683	37.83	974	8.33	6 280	53.75	4 429	37.90

Seguito tabella 3 – Grado di autonomia (anno 1971)

COMUNI	PRIMARIO		SECONDARIO		TERZIARIO E ALTRE ATTIVITÀ		TOTALE OCCUPATI (POP. ATT.)	TOTALE ADDETTI (Posti di lav.)	% ADDETTI SU 4 LI OCCUPATI
	OCCUPATI NEL SETTORE	ADDETTI	OCCUPATI NEL SETTORE	ADDETTI	OCCUPATI NEL SETTORE	ADDETTI			
CAPPELLA MAGGIORE	259	259	829	318	384	134	1 472	711	48.30
CISON DI VALMARINO	455	455	429	188	216	149	1 100	792	72.00
COLLE UMBERTO	230	230	924	867	330	160	1 484	1 257	84.70
CORDIGNANO	397	397	1 263	1 217	432	293	2 092	1 907	91.15
FREGONA	203	203	549	108	314	136	1 066	447	41.93
REVINE LAGO	77	77	439	362	186	106	702	545	77.63
SARMEDE	333	333	627	145	249	115	1 209	593	49.04
TARZO	366	366	813	320	454	243	1 633	929	56.88
VITTORIO VENETO	974	974	6 280	4 896	4 429	2 313	11 683	8 183	70.04

3 Viabilità

La grande viabilità intercomunale, comprensoriale e regionale.

Il Comune di Vittorio Veneto (vedi “Stato della pianificazione comunale”) dispone di una variante stralcio della grande viabilità (e nuova zona industriale) approvata in data 1/12/1972.

La variante generale del 1974 conferma, salvo lievi difformità, l’impianto di tale grande viabilità. L’Amministrazione accetta gli stralci operati dal voto della G.R.V. (vedi mascherine). Più in dettaglio:

- Autostrada Venezia – Monaco: sullo stato di fatto vengono apposte le fasce di rispetto stradale ex D.I. 1/4/1968 n. 1404. Per quanto riguarda lo stato di progetto del predetto asse si accetta l’indicazione regionale di salvaguardare la fascia di territorio interessata con vincolo di totale inedificabilità (fa scia gialla senza tratteggio interno).
- Sulla viabilità provinciale esistente vengono opposte le fasce di rispetto, ex D.I. 1/4/1968 n. 1404.
- La viabilità intercomunale viene necessariamente riconfermata, essendo questa già approvata con la sopracitata variante dell’ 1/12/1972. Su tale viabilità vengono apposte fasce di rispetto ex D.I. 1/4/1968 n. 1404. La successiva variante in data 11/1/1978 relativa alla zona industriale e alla viabilità modifica parzialmente, affidando lo studio anche a strumenti attuativi particolareggiati, la viabilità in questa zona industriale. È evidente che i grafici vengono adeguati a questa variante approvata.

Tutta la viabilità di progetto intercomunale, comunale (compresa la variante A.N.A.S.), viene rappresentata con campitura della fascia stradale e di rispetto in giallo e con tratteggio nero indicante tendenzialmente la sede del nastro asfaltato, da verificare questa in sede attuativa.

La viabilità interna.

Per quanto riguarda la viabilità interna comunale vengono mantenuti tutti quegli assi, piazze, slarghi, fasce di rispetto che il voto della G.R.V. non aveva stralciato. In particolare viene inoltre ripristinato secondo il tracciato esistente Viale della Vittoria all’altezza di Piazza del Popolo.

Per quanto riguarda il tracciato che parte da Via Celante, che si allaccia alla S.S. n. 422 in prossimità del poligono di tiro, si ritiene di chiedere alla Regione di reintrodurre tale raccordo viario.

4 - Zonizzazione

I perimetri delle aree con le diverse destinazioni d’uso vengono di norma mantenuti, salvo i casi in cui vi è in vece riconduzione alla destinazione d’uso originaria (del piano Torres) o alla destinazione agricola (in conseguenza degli stralci del voto) (vedi Tav. n°. 3 – si comparativa).

Zona di valore storico-ambientale.

Dalle tavole dello stato di fatto dell’edificato risulta una più adeguata classificazione di tali zone. Tutti i “cerchietti” extra-urbani e/o compresi nelle zone urbane sono stati o realisticamente perimetrati o, nel caso di edifici isolati, compresi nella categoria di

edificato soggetta a semplice restauro conservativo.

Le z.t.o. "A" della variante del 1974 sono state attentamente riconsiderate, in modo da consentire anche una più agile gestione, con la definizione di alcune sottoclassi e cioè:

- edifici (neri) soggetti a restauro conservativo;
- edifici (grigi e a tratto) soggetti a stato di fatto; – aree di pertinenza di tali edifici (in rosso scuro) la cui destinazione è definita in sede di P.P.;
- aree contigue di rispetto storico – ambientale soggette a vincolo.

Alcune aree, già comprese in z.t.o. "A" nella variante del 1974 presentano caratteri edilizi e morfologici assai incerti anche se è incontrovertibile la loro vicinanza ad aree ed edifici di valore storico – ambientale.

Pertanto queste aree vengono riclassificate (ex Legge 10 art. 13 – comma I) in "B speciali" la cui attuazione è a semplice concessione subordinata alla formazione di un piano di comparto.

Alcune aree, già comprese in z.t.o. "A" nella variante del 1974, per il loro evidente carattere di recente edificazione vengono riclassificate in z.t.o. "B" o in z.t.o. "C". Per contro, alcune z.t.o. "E" e "C" della variante del 1974 vengono ricondotte alla destinazione di zone e sottozone di valore storico – ambientale "A" o a zone "B speciali". È fatto salvo il voto (pag. 27) quando indica di trasformare alcune zone (variante 1974) di rispetto alla destinazione contigua: vedi casi della zona del centro, ma non vi è mai cambiamento di destinazione da residenziale in altre o viceversa.

Apposita delibera del C.C. provvederà a delimitare i perimetri delle zone storico – ambientali soggette a P.P. Per l'area in località Forcal (n. 57 mascherina del voto) viene riconosciuta la necessità del riordino.

Tale riordino, vista la mancanza di una indagine puntuale sullo stato di fatto a scala superiore, viene rimandato ad apposito strumento attuativo.

Per quanto riguarda la normativa di attuazione l'intervento urbanistico preventivo (P.P. per le z.t.o. "A", Piano di comparto per le z.t.o. "B speciali", Piano di lottizzazione convenzionata o P.P. per le z.t.o. "C") è reso necessario in tutte le aree appositamente perimetrate e campite in apposito colore (vedi Tav. n° 2).

Nelle restanti aree si interviene per diretta concessione. Queste aree sono state numerate e riportate, per gli indirizzi, alle tabelle delle norme di attuazione.

Degno di nota è che per le zone di completamento non viene fissato un indice di densità fondiaria, ma limiti di superficie coperta, altezza, allineamento.

Per l'area P.E.E.P. di S. Giacomo, visto il voto alla variante e il voto 27/7/1978 sul P.E.E.P., si riconduce a destinazione agricola.

Le aree per le attività produttive vengono divise in sotto zone e cioè:

- aree che vengono consolidate a stato di fatto con interventi riportati nelle N.d.A. (l'Italcementi, in particolare, da area a "Campus" ex variante del 1974 viene ricondotta alla destinazione originale industriale del Piano Torres, in forza della indicazione del voto di ridurre la capacità residenziale teorica e quindi la quantità di standard);
- aree, peraltro comprese nella variante zona industriale e viabilità approvata in data 11/1/1978, del tutto o in parte attrezzate, il cui intervento è subordinato a strumento urbanistico preventivo (viola a righe), e relativo perimetro (punto e tratto);
- aree comprese nella variante dell'11/1/1978 soggette a P.I.P. (marrone e relativo perimetro a tratteggio);
- è evidente che, all'entrata in vigore di Leggi Regionali sulla edificabilità nelle aree produttive esistenti, il Comune prenderà i provvedimenti del caso.

Per le aree soggette a P.I.P. di nuovo impianto e per quelle di riordino mediante P.P. o P.L.) non si ritiene di dover fornire ulteriori dati sulla occupazione e sul la pendolarità oltre a quelli delle tabelle 1, 2, 3. Infatti la destinazione d'uso industriale di queste a ree è già stata approvata, esiste uno strumento attuati vo in itinere (P.I.P. e P.P.) ed un finanziamento regionale ex legge regionale 77/75 e LR. 11/76.

Esiste la convinzione che ulteriori dati sulla necessità di insediamenti produttivi a Vittorio Veneto non possano che scaturire da analisi intercomunali o comprensoriali. Nelle tavole di piano sono inoltre riportati con apposita grafia i vincoli delle servitù aeroportuali.

5 Standard

Per riconsiderare l'intera questione degli standard, si è riportato (vedi TAV. N. 1) lo stato di fatto dei ser vizi di quartiere e dei grandi servizi urbani e territoriali.

I dati sintetici comunali sullo stato di fatto dei servizi risultano dalla seguente tabella 5. Il Comune di Vittorio Veneto è suddiviso in dieci Consigli circoscrizionali con una popolazione ripartita secondo la allegata tabella 5.0 e allegato grafico 5.0.1.

Data la frammentazione della maglia dei Consigli circoscrizionali, difficilmente ognuno di essi può costituire una unità urbanistica autosufficiente.

Tuttavia vale la pena di riportare, vista la consolidata istituzione dei quartieri, lo stato di fatto dei servizi sociali esistenti e, di conseguenza, il deficit pregresso rispetto la popolazione esistente al 30/9/1977 e rispetto lo standard di 24 mq di verde/abitante. L'incremento di capacità residenziale teorica di 5505 abitanti (vedi tabella n. 4) è stato, in via di accetta bile approssimazione, ripartito proporzionalmente tra i 10 quartieri esistenti.

Quando all'interno del territorio di ciascun quartiere non erano disponibili aree per il soddisfacimento del deficit pregresso o per l'incremento di piano, queste veni vano reperite nei quartieri immediatamente adiacenti; questo per configurare, anche se in questa fase in modo poco più che sbozzato, dei quartieri urbanisticamente autosuffi- cienti (5.500 – 6.000 abitanti).

Pertanto le seguenti tabelle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, riportano lo stato di fatto dei servizi sociali disaggregato per quartiere.

Lo stato di fatto dei servizi urbani e comprensoriali risulta dalla Tav. n°. 1 e i dati quantitativi dalla allegata tabella 6

Tabella 6 – Stato di fatto e fabbisogno futuro dei servizi urbani. e comprensoriali.

– Istruzione superiore all'obbligo		mq	30.000
– Attrezzature sociali, sanitarie, ospedal.		mq	147.000
– Parchi pubblici urbani e comprensoriali		mq	95.500
Totale		mq	272.500
MQ 272.500:31.159 = 8.74 mq/abitante.			
Fabbisogno pregresso	= (17.5 – 8.74) x 31.159	=	272.952
Fabbisogno futuro	17.5 x 5.505	=	96.337
Totale		mq	369.289

(Segue a pagina 27)

Tabella 5 – Dati comunali
Abitanti al 30.9.1977: 31159
Incremento di PRG 5505

TIPO DI SERVIZIO	D.M. 2/4/68 n° 1724	INGREMENTO DELLO STANDARD	STANDARD TOTALE 2-4 7/8/AB	ESISTENTE		FABBISOGNO PREGRESSO		FABBISOGNO FUTURO SU 5505 AB		FABBISOGNO
				TOTALE	STANDARD mq/m	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE
ASILO NIDO	4-5 mq/ab	0.80	6.50 mq/ab	1848	0.06	-23057	-0.74	-4.404	-0.80	-27461
SCUOLA MATERNA	4-5 mq/ab	1.30	6.50 mq/ab	30923	0.99	-9660	-0.31	-7156	-1.30	-16816
SCUOLA ELEMENTARE	4-5 mq/ab	2.10	6.50 mq/ab	49894	1.60	-34275	-1.10	-14864	-2.70	-49139
SCUOLA MEDIA	4-5 mq/ab	1.70	6.50 mq/ab	16680	0.54	-36144	-1.16	-9358	-1.70	-45502
ATTREZZATURE RELIGIOSE	2-3 mq/ab	0.90	3.00 mq/ab	28124	0.71	-5920	-0.19	-4955	-0.90	-10875
" CULTURALI	2-3 mq/ab	0.50	3.00 mq/ab	5580	0.18	-9970	-0.32	-2752	-0.50	-12722
" SOCIALI	2-3 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab	3866	0.13	-17760	-0.57	-4404	-0.80	-22164
" ASSISTENZIALI	2-3 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab							
" SANITARIE	2-3 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab							
" AMMINISTRATIVE	2-3 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab	19152	0.62	-5608	-0.18	-4404	-0.80	-10012
" PUB. SERVIZI	2-3 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab							
ATTREZZATURE A PARCO	9-10 mq/ab	7.00	12.00 mq/ab	48160	1.55	-169816	-5.45	-38535	-7.00	-208351
GIOCO	9-10 mq/ab	5.00	12.00 mq/ab	103101	3.31	-52658	-1.69	-27525	-5.00	-80183
SPORT	9-10 mq/ab	5.00	12.00 mq/ab							
PARCHEGGI	2-3 mq/ab	2.50	7.5 mq/ab	17497	0.56	-60448	-1.94	-13762	-2.50	-74210
TOTALE	18	24	24	318825	10.25	-425316	-13.65	-132119	-24	-557384

Tabella 5.0

Quartieri	Abitanti al 30.9.1977
1 – Val Lapisina	4178
2 – Serravalle	2335
3 – S. Andrea	1465
4 – Costa	2380
5 – Centro	4079
6 – Meschio	2422
7 – Ceneda Alta	5256
8 – Ceneda Bassa	2903
9 – S. Giacomo	3837
10 – Carpesica, Confin, Cozzuolo, Formeniga	2304
Totale	31159

Tabella 5.1 – Quartiere n. 1: Val Lapisina
Abitanti al 30.9.1977: 4178
Incremento di PRG 738 (*)

TIPO DI SERVIZIO	D.M. 2/4/68 n° 1124	INCREMENTO DELLO STANDARD	STANDARD TOTALE 24 mq/ab	ESISTENTE		FABBISOGNO PREGRESSO		FABBISOGNO FUTURO SU 738 AB		FABBISOGNO
				TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE
ASILO NIDO	0.80			—	—	- 3343	- 0,80	- 580	- 0,80	- 3933
SCUOLA MATERNA	1.30			4445	1,06	- 987	- 0,24	- 959	- 1,30	- 1946
SCUOLA ELEMENTARE	2.70		6.50	8560	2,04	- 2780	- 0,66	- 1882	- 2,70	- 4712
SCUOLA MEDIA	1.70			1800	0,43	- 5306	- 1,27	- 1254	- 1,70	- 6560
ATTREZZATURE RELIGIOSE	0.90			5553	1,33	+ 1783	+ 0,43	- 664	- 0,90	+ 1129
" CULTURALI	0.50			—	—	- 2089	- 0,50	- 369	- 0,50	- 2458
" SOCIALI				—	—					
" ASSISTENZIALI	0.80		3.00	—	—	- 3348	- 0,80	- 580	- 0,80	- 3932
" SANITARIE				—	—					
" AMMINISTRATIVE	0.80			—	—	- 3348	- 0,80	- 580	- 0,80	- 5932
" PUB. SERVIZI				—	—					
ATTREZZATURE A PARCO	7.00		42.00	8400	0,57	- 26843	- 6,43	- 5166	- 7,00	- 32009
GIOCO	5.00			16960	4,06	- 3230	- 0,94	- 3690	- 5,00	- 7620
SPORT										
PARCHEGGI	2.50		2.50	—	—	- 10445	- 8,5	- 1845	- 8,5	- 12290
TOTALE	18	24	24	39718	9,49	- 60554	- 14,51	- 17712	- 24	- 78266

* L'incremento è assegnato al quartiere convenzionalmente in proporzione agli abitanti esistenti

Tabella 5.2 – Quartiere n. 2: Serravalle
Abitanti al 30.9.1977: 2355
Incremento di PRG 412 (*)

TIPO DI SERVIZIO	D.M. 2/4/68 n° 1124	INCREMENTO DELLO STANDARD	STANDARD TOTALE 24 mq/ab	ESISTENTE		FABBISOGNO PREGRESSO		FABBISOGNO FUTURO SU 412 AB		FABBISOGNO
				TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE
ASILO NIDO	0.80			—	—	- 1868	- 0,80	- 330	- 0,80	- 2198
SCUOLA MATERNA	1.30			2820	1,21	- 210	- 0,09	- 535	- 1,30	- 745
SCUOLA ELEMENTARE	2.70		6.50	5774	2,47	- 537	- 0,23	- 1112	- 2,70	- 1649
SCUOLA MEDIA	1.70			—	—	- 3970	- 1,70	- 700	- 1,70	- 4670
ATTREZZATURE RELIGIOSE	0.90			4361	1,87	+ 2288	+ 0,97	- 370	- 0,90	+ 1918
" CULTURALI	0.50			—	—	- 1168	- 0,50	- 206	- 0,50	- 1374
" SOCIALI										
" ASSISTENZIALI	0.80		3.00	1486	0,64	- 375	- 0,16	- 330	- 0,80	- 705
" SANITARIE										
" AMMINISTRATIVE	0.80			—	—	- 1868	- 0,80	- 330	- 0,80	- 2198
" PUB. SERVIZI				—	—					
ATTREZZATURE A PARCO	7.00		42.00	18185	7,79	+ 1845	+ 0,79	- 2884	- 7,00	- 1039
GIOCO	5.00			—	—	- 11675	- 5,00	- 2060	- 5,00	- 13735
SPORT										
PARCHEGGI	2.50		2.50	2300	0,98	- 3538	- 1,52	- 1030	- 2,50	- 4568
TOTALE	18	24	24	34926	14,96	- 21086	- 9,04	- 9877	- 24,00	- 30963

* Vedi nota a piede tabella 5.1

Tabella 5.3 – Quartiere n. 3: S. Andrea
Abitanti al 30.9.1977: 1465
Incremento di PRG 259 (*)

TIPO DI SERVIZIO	D.M. 2/4/68 n° 1/2/4	INCREMENTO DELLO STANDARD	STANDARD TOTALE 2.4.78/AB	ESISTENTE		FABBISOGNO PREGRESSO		FABBISOGNO FUTURO SU 259 AB		FABBISOGNO
				TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE
ASILO NIDO	4.5 mq/ab	0.80	6.50 mq/ab	—	—	- 1172	- 0.80	- 207	- 0.80	- 1379
SCUOLA MATERNA	4.5 mq/ab	1.30	6.50 mq/ab	1832	0.84	- 674	- 0.46	- 337	- 1.30	- 1011
SCUOLA ELEMENTARE	4.5 mq/ab	2.10	6.50 mq/ab	/	—	- 3856	- 2.70	- 699	- 2.70	- 4655
SCUOLA MEDIA	4.5 mq/ab	1.70	6.50 mq/ab	/	—	- 2480	- 1.70	- 440	- 1.70	- 2930
ATTREZZATURE RELIGIOSE	2.00 mq/ab	0.90	3.00 mq/ab	804	0.55	- 513	- 0.35	- 233	- 0.90	- 746
" CULTURALI	2.00 mq/ab	0.50	3.00 mq/ab	—	—	- 733	- 0.50	- 129	- 0.50	- 862
" SOCIALI	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab	750	0.51	- 425	- 0.29	- 207	- 0.80	- 632
" ASSISTENZIALI	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab							
" SANITARIE	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab							
" AMMINISTRATIVE	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab	/	/	- 1172	- 0.80	- 207	- 0.80	- 1379
" PUB. SERVIZI	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab							
ATTREZZATURE A PARCO	9.00 mq/ab	7.00	12.00 mq/ab	2375	1.62	- 7882	- 5.38	- 1813	- 7.00	- 9695
GIOCO	9.00 mq/ab	5.00	12.00 mq/ab	2998	2.05	- 4322	- 2.95	- 1295	- 5.00	- 5617
SPORT	9.00 mq/ab	5.00	12.00 mq/ab							
PARCHeggi	2.5 mq/ab	2.50	2.5 mq/ab	1900	1.30	- 1758	- 1.20	- 648	- 2.50	- 2406
TOTALE	18	24	24	10059	6.87	- 25097	- 17.13	- 6215	24.00	- 31312

* id. id.

Tabella 5.4 – Quartiere n. 4: Costa
Abitanti al 30.9.1977: 2380
Incremento di PRG 420 (*)

TIPO DI SERVIZIO	D.M. 2/4/68 n° 1/2/4	INCREMENTO DELLO STANDARD	STANDARD TOTALE 2.4.78/AB	ESISTENTE		FABBISOGNO PREGRESSO		FABBISOGNO FUTURO SU 420 AB.		FABBISOGNO
				TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE
ASILO NIDO	4.5 mq/ab	0.80	6.50 mq/ab	—	—	- 1904	- 0.80	- 336	- 0.80	- 2240
SCUOLA MATERNA	4.5 mq/ab	1.30	6.50 mq/ab	1900	0.80	- 1190	- 0.50	- 546	- 1.30	- 1736
SCUOLA ELEMENTARE	4.5 mq/ab	2.10	6.50 mq/ab	2000	0.84	- 4427	- 1.86	- 1134	- 2.70	- 5561
SCUOLA MEDIA	4.5 mq/ab	1.70	6.50 mq/ab	—	—	- 4096	- 1.70	- 714	- 1.70	- 4760
ATTREZZATURE RELIGIOSE	2.00 mq/ab	0.90	3.00 mq/ab	1620	0.68	- 286	- 0.12	- 378	- 0.90	- 664
" CULTURALI	2.00 mq/ab	0.50	3.00 mq/ab	—	—	- 1190	- 0.50	- 210	- 0.50	- 1400
" SOCIALI	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab							
" ASSISTENZIALI	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab			- 1904	- 0.80	- 336	- 0.80	- 2240
" SANITARIE	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab							
" AMMINISTRATIVE	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab			- 1904	- 0.80	- 336	- 0.80	- 2240
" PUB. SERVIZI	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab							
ATTREZZATURE A PARCO	9.00 mq/ab	7.00	12.00 mq/ab	/	/	- 16660	- 7.00	- 2940	- 7.00	- 19600
GIOCO	9.00 mq/ab	5.00	12.00 mq/ab	16782	7.05	+ 4879	+ 2.05	- 2400	- 5.00	+ 2779
SPORT	9.00 mq/ab	5.00	12.00 mq/ab							
PARCHeggi	2.5 mq/ab	2.50	2.5 mq/ab	1980	0.75	- 4165	- 1.75	- 1050	- 2.50	- 5215
TOTALE	18	24	24	8978	10.12	- 32797	- 13.78	- 10080	- 24	- 42877

* id. id.

Tabella 5.5 – Quartiere n. 5: Centro
Abitanti al 30.9.1977: 4079
Incremento di PRG 721 (*)

TIPO DI SERVIZIO	D.M. 2/4/68 n° 1444	INCREMENTO DELLO STANDARD	STANDARD TOTALE 24.7/77/AB	ESISTENTE		FABBISOGNO PREGRESSO		FABBISOGNO FUTURO SU 721 AB		FABBISOGNO
				TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE
ASILO NIDO	0.80			1.848	0.453	-1415	-0.347	-576	-0.80	-1991
SCUOLA MATERNA	1.30			4.280	1.05	-1020	-0.25	-937	-1.30	-1957
SCUOLA ELEMENTARE	2.10			4.550	1.12	-6445	-1.58	-1946	-2.70	-8391
SCUOLA MEDIA	1.70			1.350	0.33	-5588	-1.37	-1225	-1.70	-6813
ATTREZZATURE RELIGIOSE	0.90			1.362	0.334	-2309	-0.566	-650	-0.90	-2959
" CULTURALI	0.50			2.000	0.49	-408	-0.01	-360	-0.50	-400
" SOCIALI										
" ASSISTENZIALI	0.80			1.630	0.40	-1630	-0.40	-576	-0.80	-2206
" SANITARIE										
" AMMINISTRATIVE	0.80			6672	1.63	+3385	+0.83	-576	-0.80	+2809
" PUB. SERVIZI										
ATTREZZATURE A PARCO	7.00			11.620	2.85	-16928	-4.15	-5047	-7.00	-21975
GIOCO	5.00			18.445	4.77	-938	-0.23	-3605	-5.00	-4543
SPORT										
PARCHEGGI	2.50			3.078	0.75	-7138	-1.75	-1802	-2.50	-8940
TOTALE	18	24	24	57835	14.18	-40066	-9.82	-17300	24	-57366

* id. id.

Tabella 5.6 – Quartiere n. 6: Meschio
Abitanti al 30.9.1977: 2422
Incremento di PRG 428 (*)

TIPO DI SERVIZIO	D.M. 2/4/68 n° 1444	INCREMENTO DELLO STANDARD	STANDARD TOTALE 24.7/77/AB	ESISTENTE		FABBISOGNO PREGRESSO		FABBISOGNO FUTURO SU 428 AB		FABBISOGNO
				TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE
ASILO NIDO	0.80			/	/	-1938	-0.80	-342	-0.80	2280
SCUOLA MATERNA	1.30			3360	1.39	+220	+0.09	-556	-1.80	-336
SCUOLA ELEMENTARE	2.10			8080	3.34	+1550	+0.64	-1155	-2.70	+395
SCUOLA MEDIA	1.70			8400	3.47	+4287	+1.77	-727	-1.70	+3560
ATTREZZATURE RELIGIOSE	0.90			480	0.20	-1695	-0.70	-385	-0.90	-2080
" CULTURALI	0.50			/	/	-1211	-0.50	-214	-0.50	-1425
" SOCIALI										
" ASSISTENZIALI	0.80					-1938	-0.80	-342	-0.80	-2280
" SANITARIE										
" AMMINISTRATIVE	0.80			8320	3.44	+6394	+2.64	-342	-0.80	+6052
" PUB. SERVIZI										
ATTREZZATURE A PARCO	7.00			/	/	-16954	-7.00	-2996	-7.00	-19950
GIOCO	5.00			20.060	8.28	+7944	+3.28	-2140	-5.00	+5804
SPORT										
PARCHEGGI	2.50			1960	0.80	-4117	-1.70	-1070	-2.50	-5187
TOTALE	18	24	24	50660	20.92	-7458	-3.08	-10269	-24.00	-17727

* id. id.

Tabella 5.7 – Quartiere n. 7: Ceneda Alta
Abitanti al 30.9.1977: 5256
Incremento di PRG 928 (*)

TIPO DI SERVIZIO	D.M. 2/4/68 n° 1444	INCREMENTO DELLO STANDARD	STANDARD TOTALE 2.2 mq/ab	ESISTENTE		FABBISOGNO PREGRESSO		FABBISOGNO FUTURO SU 928 AB		FABBISOGNO
				TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE
ASILO NIDO	0.80	✓	✓	- 4204	- 0.80	- 742	- 0.80	- 4946		
SCUOLA MATERNA	1.30	2.902	0.55	- 2.881	- 0.75	- 1206	- 1.30	- 4.097		
SCUOLA ELEMENTARE	2.10	8.625	1.64	- 5.571	- 1.06	- 2.505	- 2.70	- 8.076		
SCUOLA MEDIA	1.70	✓	✓	- 8.835	- 1.70	- 1.577	- 1.70	- 10.512		
ATTREZZATURE RELIGIOSE	0.90	3.355	0.64	- 1.367	- 0.26	- 835	- 0.90	- 2.202		
" CULTURALI	0.50	3.580	0.68	+ 846	+ 0.18	- 464	- 0.50	+ 482		
" SOCIALI	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab							
" ASSISTENZIALI						- 4.204	- 0.80	- 742	- 0.80	- 4.946
" SANITARIE										
" AMMINISTRATIVE										
" PUB. SERVIZI	0.80	660	0.13	- 3.522	- 0.67	- 742	- 0.80	- 4.264		
ATTREZZATURE A PARCO	7.00	11.180	2.13	- 2.587	- 4.87	- 6.496	- 7.00	- 3.2093		
GIOCO	9.00 mq/ab	5.00	4.00 mq/ab							
SPORT				3.024	0.58	- 2.322	- 4.42	- 4.640	- 5.00	- 2.7872
PARCHEGGI	2.5 mq/ab	2.00	2.5 mq/ab	3.070	0.58	- 10.091	- 1.92	- 2.320	- 2.50	- 12.611
TOTALE	18	24	24	36.396	6.93	- 88.668	- 17.07	- 22.272	24.00	- 110.940

* id. id.

Tabella 5.8 – Quartiere n. 8: Ceneda Bassa
Abitanti al 30.9.1977: 2903
Incremento di PRG 470 (*)

TIPO DI SERVIZIO	D.M. 2/4/68 n° 1444	INCREMENTO DELLO STANDARD	STANDARD TOTALE 2.2 mq/ab	ESISTENTE		FABBISOGNO PREGRESSO		FABBISOGNO FUTURO SU 470 AB		FABBISOGNO
				TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE
ASILO NIDO	0.80	-	-	- 2.322	- 0.80	- 376	- 0.80	- 2.698		
SCUOLA MATERNA	1.30	2.100	0.72	- 1.684	- 0.58	- 611	- 1.30	- 2.295		
SCUOLA ELEMENTARE	2.10	3.370	1.16	- 4.468	- 1.54	- 1.269	- 2.70	- 5.737		
SCUOLA MEDIA	1.70	5.130	1.77	+ 203	+ 0.07	- 799	- 1.70	- 596		
ATTREZZATURE RELIGIOSE	0.90	2.004	0.68	- 610	- 0.21	- 423	- 0.90	- 1.033		
" CULTURALI	0.50	✓	✓	- 1.452	- 0.50	- 235	- 0.50	- 1.687		
" SOCIALI	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab							
" ASSISTENZIALI						- 2.322	- 0.80	- 376	- 0.80	- 2.698
" SANITARIE										
" AMMINISTRATIVE										
" PUB. SERVIZI	0.80	1.800	0.62	- 523	- 0.18	- 376	- 0.80	- 899		
ATTREZZATURE A PARCO	7.00	2.400	0.83	- 1.781	- 6.17	- 3.290	- 7.00	- 2.1201		
GIOCO	9.00 mq/ab	5.00	4.00 mq/ab							
SPORT				11.520	3.87	- 2.990	- 1.03	- 2.350	- 5.00	- 5.340
PARCHEGGI	2.5 mq/ab	2.00	2.5 mq/ab	1.350	0.46	- 5.922	- 2.04	- 1.175	- 2.50	- 7.097
TOTALE	18	24	24	29.674	10.22	- 40.001	- 13.78	- 11.280	- 24.00	- 51.281

* id. id.

Tabella 5.9 – Quartiere n. 9: S. Giacomo
Abitanti al 30.9.1977: 3837
Incremento di PRG 678 (*)

TIPO DI SERVIZIO	D.M. 2/4/68 n° 11/24	INCREMENTO DELLO STANDARD	STANDARD TOTALE 2.4 mq/ab	ESISTENTE		FABBISOGNO PREGRESSO		FABBISOGNO FUTURO SU 678 AB		FABBISOGNO
				TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE
ASILO NIDO	0.80			/	/	- 3070	- 0.80	- 542	- 0.80	- 3612
SCUOLA MATERNA	4.5 mq/ab	1.30	6.50 mq/ab	5.676	1.48	+ 690	+ 0.18	- 881	- 1.30	- 191
SCUOLA ELEMENTARE	4.5 mq/ab	2.10	6.50 mq/ab	3.370	0.88	- 6983	- 1.82	- 1830	- 2.70	- 8813
SCUOLA MEDIA	4.5 mq/ab	1.70	6.50 mq/ab	/	/	- 6.523	- 1.70	- 1152	- 1.70	- 7675
ATTREZZATURE RELIGIOSE	2.00 mq/ab	0.90	3.00 mq/ab	835	0.22	- 2.609	- 0.68	- 610	- 0.90	- 3219
" CULTURALI	2.00 mq/ab	0.50	3.00 mq/ab	/	/	- 1818	- 0.50	- 339	- 0.50	- 2257
" SOCIALI	2.00 mq/ab		3.00 mq/ab							
" ASSISTENZIALI	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab			- 3070	- 0.80	- 542	- 0.80	- 3612
" SANITARIE	2.00 mq/ab		3.00 mq/ab							
" AMMINISTRATIVE	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab	1700	0.44	- 1370	- 0.36	- 542	- 0.80	- 1912
" PUB. SERVIZI	2.00 mq/ab		3.00 mq/ab							
ATTREZZATURE A PARCO	7.00	7.00	12.50 mq/ab	/	/	- 26859	- 7.00	- 4746	- 7.00	- 31605
GIOCO	9.00	5.00	12.50 mq/ab	10920	2.845	8265	2155	- 3390	- 5.00	- 11655
SPORT	9.00		12.50 mq/ab							
PARCHEGGI	2.5 mq/ab	2.50	3.5 mq/ab	1087	0.28	- 8518	- 2.22	- 1695	- 2.50	- 10213
TOTALE	18	24	24	23588	6.15	- 68495	- 17.85	- 16272	- 24	- 84767

* id. id.

Tabella 5.10 – Quartiere n. 10: Carpesica, Confin, Cozzuolo, Formeniga
Abitanti al 30.9.1977: 2304
Incremento di PRG 406 (*)

TIPO DI SERVIZIO	D.M. 2/4/68 n° 11/24	INCREMENTO DELLO STANDARD	STANDARD TOTALE 2.4 mq/ab	ESISTENTE		FABBISOGNO PREGRESSO		FABBISOGNO FUTURO SU 406 AB		FABBISOGNO
				TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE	STANDARD mq/ab	TOTALE
ASILO NIDO	0.80			/	/	- 1843	- 0.80	- 324	- 0.80	- 2167
SCUOLA MATERNA	4.5 mq/ab	1.30	6.50 mq/ab	2208	0.96	- 783	- 0.34	- 527	- 1.30	- 1310
SCUOLA ELEMENTARE	4.5 mq/ab	2.10	6.50 mq/ab	5565	2.42	- 645	- 0.28	- 1096	- 2.70	- 1741
SCUOLA MEDIA	4.5 mq/ab	1.70	6.50 mq/ab	/	/	- 3917	- 1.70	- 690	- 1.70	- 4607
ATTREZZATURE RELIGIOSE	2.00 mq/ab	0.90	3.00 mq/ab	1750	0.76	- 323	- 0.14	- 365	- 0.90	- 688
" CULTURALI	2.00 mq/ab	0.50	3.00 mq/ab	/	/	- 1152	- 0.50	- 203	- 0.50	- 1355
" SOCIALI	2.00 mq/ab		3.00 mq/ab							
" ASSISTENZIALI	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab			- 1843	- 0.80	- 324	- 0.80	- 2167
" SANITARIE	2.00 mq/ab		3.00 mq/ab							
" AMMINISTRATIVE	2.00 mq/ab	0.80	3.00 mq/ab			- 1843	- 0.80	- 324	- 0.80	- 2167
" PUB. SERVIZI	2.00 mq/ab		3.00 mq/ab							
ATTREZZATURE A PARCO	7.00	7.00	12.50 mq/ab	/	/	- 16128	- 7.00	- 2842	- 7.00	- 18970
GIOCO	9.00	5.00	12.50 mq/ab	1392	0.60	- 10138	- 4.40	- 2030	- 5.00	- 12468
SPORT	9.00		12.50 mq/ab							
PARCHEGGI	2.5 mq/ab	2.50	3.5 mq/ab	972	0.42	- 4792	- 2.08	- 1015	- 2.50	- 5807
TOTALE	18	24	24	11887	5.16	- 43407	- 18.84	- 9744	- 24	- 53151

* id. id.

Come si vede, lo standard di fatto per i 31.159 abitanti esistenti al 30/9/1978 è di mq 8.74 rispetto lo standard di 17.5 mq per abitante.

La localizzazione delle aree per coprire il fabbisogno futuro di servizi urbani e comprensoriali è stata fatta comunque accorpando le aree.

Si ribadisce comunque che:

- non sono stati introdotto vincoli per standard diversi da quelli della variante del 1974 con gli stralci operati dal voto della G.R.V.;
- In genere, vedi TAV. n. 2, sono stati riconfermati i servizi esistenti (TAVV. n. 1 e 3);
- le zone di espansione dei servizi per coprire il deficit pregresso sono state reperite in contiguità, ove possibile, degli esistenti;
- in ogni modo lo standard complessivo di mq 41.50 (24 + 17.5) riferito alla capacità totale di piano (ex tabella 4) (abitanti 36.664) sia per fabbisogni pregressi che per fabbisogni futuri non copre la totalità delle aree destinate genericamente a servizio della variante del 1974 (non tenendo conto anche delle aree e fasce di rispetto stradale, ferroviario, fluviale, lacuale, ecc. – voto a pag. 26).

La quantità di verde a standard oltre i mq (24 + 17.5) di legge viene destinata a servizi di livello urbano e comprensoriale.

Resta fermo che nel 1° piano pluriennale di attuazione non saranno considerate le aree che si configurano nello standard oltre i 41.5 mq/abitante.

Tale è, ad esempio, il caso della zona sportiva di San Giacomo di Veglia, la cui utilità – messa in discussione giustamente dal voto – sarà verificata in sede di P. P.A.

Sono stati stralciati i ritagli di verde su cui ricadono edifici a diversa destinazione e ricondotti alla destinazione contigua (Banca del Friuli, Condominio Da Vinci, altri).

In legenda (vedi TAVV. n. 1 e 2) compaiono le diverse destinazioni d'uso delle aree per standard.– La Legge 1/ 78 consente in ogni modo con semplice deliberazione comunale il cambiamento della destinazione specifica.

Nelle N.D.A. sono introdotti criteri più precisi per l'intervento nelle aree a servizi.

6 Normativa. 7 Osservazioni

Per quanto riguarda la normativa di attuazione, si è ritenuto di procedere ad una ristesura generale anche tenendo conto della vigente legislazione in materia urbanistica.– Per quanto riguarda le osservazioni non si ritiene in questa fase necessario un approfondimento.

Conclusioni

Le presenti operazioni di adeguamento della variante di PRG del 1974 al voto della G.R.V. si muovono in un canale obbligato; quello cioè della volontà dell'Amministrazione di andare al più presto al decreto di approvazione senza la ripubblicazione.

Di fatto e di diritto controdeduzioni non sembrano convincentemente esserci: da questo il titolo "OPERAZIONI DI ADEGUAMENTO".

Resta tuttavia la convinzione che questa sia solo una tappa necessaria, ma non sufficiente, ad adeguare il territorio del Comune alla nuova realtà economica, sociale, istituzionale e legislativa emergente nel Vittoriese e nella Regione.

Nelle presenti operazioni di adeguamento vi è stato, per necessità, solo un parziale tentativo di cambiare metodo.– Introdurre cioè il principio della pianificazione di minima, volta soprattutto allo stato di fatto. Di più non era possibile fare.

A parte il metodo, quindi, alcune scelte fondamentali (viabilità, zone storico – ambientali, territorio agricolo, zone produttive) sono ancora quelle della variante del 1974 e di varianti ancora precedentemente approvate (1972).

Lo stesso voto della G.R.V. (a pagg. 11, 12, 13 punti a), b), c) e 1), 2), 3), 4), 5)) richiama quale dovrebbe essere l'ossatura di uno strumento urbanistico generale comunale, nella presente fase economica e sociale, istituzionale e cioè: “sarebbe interessante approfondire il sistema bipolare Vittorio Veneto – Conegliano, ma questo sembra essere il compito del PTRC innanzitutto, e in via subordinata dei piani delle Comunità Montane e dei Comprensori.

Sembra tuttavia possibile fin da ora interpretare la programmazione regionale nei confronti dei territori depressi come un'azione di sostegno delle attività produttive e di servizio nei siti urbani e come invece, per converso, un limite alla loro espansione demografica, che altro non è se non un drenaggio gravissimo ed irreparabile di popolazioni, che sarebbe più opportuno trattenere nei gli emarginati paesi di corona.” (voto G.R.V. pag. 11).

E più avanti (pag. 12 del voto): “In assenza di:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
- Piano delle Comunità Montane;
- visione di insieme territoriale,

e tuttavia tenendo presente il degrado avvenuto il PRG di Vittorio Veneto va concepito come piano di minima:

- a** per non drenare il Comprensorio depresso e montano;
- b** per ridurre l'invasione ambientale;
- c** per consolidare la maglia esistente.


Esso tuttavia deve salvaguardare la struttura urbana attuale:


- 1** ricreando interesse verso i centri storici;
- 2** completando ed accrescendo i servizi e le strutture produttive;
- 3** ristrutturando le vecchie zone industriali, da riconvertire;
- 4** arrestando la proliferazione verso sud (S. Giacomo, Anzano, Cozzuolo) e comprimendo il fronte di avanzamento urbano oltre la strada del cimitero di Ceneda;
- 5** riutilizzando la viabilità esistente”.


Non è stato possibile, per forza di cose, rispondere adeguatamente al nocciolo dei problemi comunali, comprensoriali e regionali che il voto della G.R.V. richiamava. Questi problemi costituiscono indubbiamente la parte più complessa e delicata nella presente fase in cui sta lentamente avviandosi la politica comprensoriale.


Delicato e difficile è quindi il compito delle Amministrazioni comunali nella pianificazione del loro territorio in attesa della pianificazione regionale e comprensoriale. Tutte le grandi scelte inerenti al Vittoriese già consolidate nello strumento urbanistico generale comunale di Vittorio Veneto, dovranno essere riviste nel nuovo quadro istituzionale dei Comprensori, di una Legge Urbanistica Regionale organica, della Legge 10/77 e della Legge 457/78.


Sarà necessario, proprio alla luce nuova della pianificazione regionale e comprensoriale – che si auspica emerga al più presto – consegnare ai nuovi soggetti della pianificazione del territorio uno strumento urbanistico generale diverso da quello che risulterà dalla variante del 1974, dal voto di approvazione e dalle presenti operazioni di adeguamento.














COMUNE DI VITTORIO VENETO
OPERAZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE DI P.R.G. ADOTTATA IL 31.7.1974 AL VOTO DEL C.T.R. DEL 22.7.1977 FATTO PROPRIO DALLA G.R.V. IN DATA 16.12.1977
 VISTO: il regolamento di attuazione (Art. 6. Prg)
 IL SINDACO
 L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
 IL SEGRETARIO GENERALE
 A CURA DI:
 PROF. ARCH. GIOVANNI ASTENGO
 DOTT. ARCH. GIANNI CENEDESE
 COLL. UFF. TECNICO E SEZ. URBANISTICA COMUNALE

TAV. 2 RAPPRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA VARIANTE DI P.R.G.
 REGIONE VENETO
 Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 3575 in data 17/04/1978
 URBANISTICA

LEGENDA
 I. EDIFICI ISOLATI

- EDIFICI ISOLATI DI ANTICA COSTRUZIONE, SOGGETTI ESCLUSIVAMENTE A RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE CONCESSIONE SINGOLA
- EDIFICI DI RECENTE COSTRUZIONE NON INSERITI IN ZONE DI P.R.G. PER I QUALI È AMMESSA LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E INTEGRAZIONE FUNZIONALE (UNA TANTUM) AUMENTO DI VOLUME

II. ZONE RESIDENZIALI

A. INSEDIAMENTI A CARATTERE STORICO-ARTISTICO E/O AMBIENTALE

- EDIFICI DI ANTICA COSTRUZIONE SOGGETTI A RESTAURO CONSERVATIVO I CUI INTERVENTI SONO SUBORDINATI A PREVENTIVA FORMAZIONE DI P.P. IL CUI PERIMETRO È DEFINITO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
- EDIFICI DI RECENTE COSTRUZIONE INSERITI IN COMPLESSI A CARATTERE AMBIENTALE E SOGGETTI A RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE O DEMOLIZIONE, DA DEFINIRE IN SEDE DI P.P.

B. AREE URBANIZZATE ED EDIFICATE, IN TUTTO O IN MASSIMA PARTE:

- AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE IN CUI È AMMESSO IL COMPLETAMENTO DEI LOTTI LIBERI O LA RICOSTRUZIONE DI SINGOLI IMMOBILI CON INTERVENTI SINGOLI NEL RISPETTO DEI RAPPORTI DI COPERTURA E DELLE ALTEZZE MASSIME FISSATI PER OGNI SINGOLA ZONA NELLA TABELLA N°1 DELLE N.d.A.
- n: NUMERO D'ORDINE DELLE ZONE B PER IL RIFERIMENTO ALLA TABELLA N°1 DELLE N.d.A.
- AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 'SPECIALI' IN CUI LE OPERAZIONI DI COMPLETAMENTO O DI RICOSTRUZIONE SONO SUBORDINATE ALLA FORMAZIONE DI UN PIANO CONSORTILE DI COMPARTO EX ART. 13 DELLA L. 28.1.1977 N°10 NEL RISPETTO DELLA TABELLA N°2 DELLE N.d.A.
- n: NUMERO D'ORDINE DELLE ZONE B.S. PER IL RIFERIMENTO ALLA TABELLA N°2 DELLE N.d.A.

C. AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO

- AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DEL TUTTO O PARZIALMENTE MODIFICATE LA CUI EDIFICAZIONE È SUBORDINATA ALLA FORMAZIONE DI P.P. DI P.E.P. O DI P.d.L. CONVENZIONATO NEL RISPETTO DEI PARAMETRI INDICATI NELLA TABELLA N°3 DELLA N.d.A.
 i: INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE
 h: ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI
 s: SUPERFICIE COMPLESSIVA DA DESTINARE AD URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, STRADE ESCLUSE
- n: NUMERO D'ORDINE DELLE ZONE C PER IL RIFERIMENTO ALLA TABELLA N°3 DELLE N.d.A.
- PEEP APPROVATO IL 27.7.1978
- AREA N°57 DELL'ARTICOLO 16 N.d.A.

III. SERVIZI SOCIALI

- EDIFICI ESISTENTI PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO ED AREE ANNESSE CHE SI CONFERMANO ALLA DESTINAZIONE D'USO
- AREE DESTINATE AD AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI O A NUOVI EDIFICI PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO E PER AREE DI PERTINENZA
- EDIFICI ESISTENTI PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (RELIGIOSE, CULTURALI, SOCIALI, ASSISTENZIALI, SANITARIE, AMMINISTRATIVE) ED AREE ANNESSE CHE SI CONFERMANO
- AREE PER NUOVE ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
- SPAZI PUBBLICI, ADIBITI A PARCO GIOCO E SPORT, ESISTENTI
- AREE DESTINATE A SPAZI PUBBLICI PER PARCO, GIOCO E SPORT, IN PROGETTO
- PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI
- AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI IN PROGETTO
- EDIFICI ESISTENTI PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE ALL'OBBLIGO ED AREE ANNESSE CHE SI CONFERMANO
- AREE DESTINATE A NUOVI EDIFICI PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE ALL'OBBLIGO
- ATTREZZATURE SANITARIE ED OSPEDALIERE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE ESISTENTI
- AREE PER NUOVE ATTREZZATURE SOCIALI, SANITARIE ED OSPEDALIERE IN PROGETTO
- PARCHI PUBBLICI URBANI E COMPRESORIALI ESISTENTI
- PARCHI PUBBLICI URBANI E COMPRESORIALI DI PROGETTO

IV. IMPIANTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI

- IMPIANTI PRODUTTIVI ESISTENTI ED AREE ANNESSE CONSOLIDATI ALLO STATO DI FATTO, CON AMPLIAMENTI SECONDO LE N.d.A.
- IMPIANTI PRODUTTIVI ESISTENTI INSERITI IN AREA ATTREZZATA O DA ATTREZZARE MEDIANTE P.L. O P.P.

V. VIABILITÀ E TRASPORTI

- AREE DA ATTREZZARE PER IMPIANTI PRODUTTIVI PREVIA FORMAZIONE DI P.I.P.
- AREE PER IMPIANTI IDROELETTRICI ESISTENTI
- PERIMETRI DEI PIANI PER IMPIANTI PRODUTTIVI

VIABILITÀ ESISTENTE

- VIABILITÀ APPROVATA NEL 1972
- AUTOSTRADA VENEZIA-MONACO E VIABILITÀ DI CUI SI CHIEDE LA RICONFERMA

VINCOLI DI SALVAGUARDIA

- VINCOLI DI RISPETTO CIMITERIALE
- VINCOLI DI RISPETTO FLUVIALE, LACUSTRE E AMBIENTALE
- VINCOLI PER SERVIZI MILITARI
 A) DIVIETO DI QUASIASI OSTACOLO
 B) OSTACOLI FINO A h: 12,00 (salvo n.d.a.)
- TERRITORIO AGRICOLO E MONTANO

5809 13 dic. 1977

Regione Veneto

Commissione tecnica regionale

Unità
allegata
C79b/4 ►

omissis Parere

Oggetto: comune di vittorio veneto – provincia di treviso Superficie comunale ha 82,61 – abitanti 31.056 al 31 dicembre 1976 – piano regolatore generale – Variante generale

seduta in data 22 lug. 1977

argomento n. 423

Il segretario

Dr. Vittorio Guardalben

Vista la domanda in data 8.8.1975 a firma del Sindaco di Vittorio Veneto intesa ad ottenere l'approvazione della variante generale al Piano Regolatore Generale;

Premesso che:

- il Comune di Vittorio Veneto è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R. in data 21.1.1958;
- il Comune è dotato di Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4177 in data 18.11.1975;
- il Comune è dotato delle seguenti varianti al Piano Regolatore Generale:
 - a) variante alla zona industriale
 - b) variante alla zona ospedaliera
 - c) variante per ampliamento dell'area scolastica in località Cozzuolo
 - d) variante per ampliamento dell'area scolastica in località Savassa;
- il Comune è dotato di un Piano di Zona approvato con D.M. in data 20.7.1968;
- con nota n. 3518 in data 3.2.1971 il Comune ha presentato richiesta di autorizzazione preventiva allo studio della variante generale al Piano Regolatore Generale;
- il Comune ha adottato la variante generale al Piano Regolatore Generale con deliberazione consiliare n. 153 in data 31.7.1974, esecutiva a tutti gli effetti;
- la variante generale al Piano Regolatore Generale è costituita dei seguenti elaborati:
 - 1) stato di fatto – scala 1:5000 – 4 tavole
 - 2) Progetto:
 - zonizzazione – scala 1:5000 – 4 tavole
 - viabilità – scala 1:5000 – 4 tavole
 - norme di attuazione – 1 fascicolo
 - legenda – 1 tavola
 - relazione schematica – 1 fascicolo
 - elaborato integrativo e dati conoscitivi al 31.12.1976

- 3) Progetto con evidenziate le proposte di modifica conseguenti all'accoglimento di osservazioni:
- zonizzazione – scala 1:5000 – 1 tavola
 - norme di attuazione – 1 fascicolo
 - la procedura di adozione, pubblicazione e deposito è regolare, come si evince dalla seguente documentazione:
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 in data 31.7.1974, esecutiva a tutti gli effetti, di adozione;
 - istanza del Sindaco in data 8.8.1975 n. 13974 di approvazione;
 - avviso di pubblicazione all'Albo Pretorio in data 9.9.1974, pubblicato dal 16.9.1974 al 15.10.1974 per 30 gg. interi e consecutivi;
 - estratto del F.A.L. della Provincia di Treviso n. 64 in data 13.9.1974 con riportato l'avviso;
 - estratto del "Gazzettino" in data 15.9.1974 con riportato l'avviso;
 - libro protocollo delle osservazioni presentate alla variante generale al Piano Regolatore Generale da cui risultano prodotte n. 116 osservazioni in termine e n. 9 osservazioni fuori termine;
 - certificato di eseguita pubblicazione e deposito in data 9 settembre 1974;
 - fascicolo delle n. 125 osservazioni prodotte;
 - deliberazioni consiliari:
 - n. 69 in data 2.4.1975
 - n. 70 in data 7.4.1975
 - n. 76 in data 9.4.1975
 - n. 78 in data 11.4.1975
 - n. 79 in data 14.4.1975
 - n. 83 in data 16.4.1975
 - n. 84 in data 17.4.1975
 - n. 85 in data 18.4.1975
 - n. 86 in data 21.4.1975
 - n. 87 in data 22.4.1975
 - n. 88 in data 23.4.1975
 - n. 89 in data 30.4.1975
 - n. 90 in data 30.4.1975
 - esecutive a tutti gli effetti, di controdeduzioni alle osservazioni;
 - le osservazioni prodotte sono:

<ul style="list-style-type: none"> 1 Piasentin Italo per fratelli 2 Giuliani Mario Lucio 3 Bottecchia Ivana e Roberto 4 Bottecchia Ivana 5 Dal Mas Tarcisio 6 ing. Del Favero Lino 7 Giuliani geom. Mario 8 Sonogo Giacomo e Aurelio 9 Frassinelli Maria, Lidia, Lora 10 Russo per Marinotti Teresa, Paolo, Maria Luisa, Maria Carolina 11 Michelin Maria 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Dal Bo Zanon Ada, Renzo, Alberto 13 Sonogo Angelo, Sante, Domenico, Paolo, Albino, Giacomo 14 Maiutto Armando e Salamon Ivana 15 Palatini Caterina 16 Dal Bo Zanon Alberto, Rossi Francesco e altri 17 Lanificio Torres 18 Ditta Garbellotto Alberto 19 Ditta Pozzi Anna 20 Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
---	---

- | | | | |
|----|--|-----|---|
| 21 | Agip | 64 | Italcementi s.p.a. |
| 22 | Barazza Guido | 65 | Italcementi s.p.a. |
| 23 | De Poi Gino, Garbato Anna Maria | 66 | Italcementi s.p.a. |
| 24 | De Negri Renato, Franceschini Maria | 67 | Tognolo Daniele |
| 25 | Torres Francesca | 68 | Bulgarelli Giovanni |
| 26 | Costa Maria Ida | 69 | Beltramin Ernesto |
| 27 | Ditta De Blasis Manfredi | 70 | Braido Giuseppe |
| 28 | Ditta Maset Domenico | 71 | s.a. Della Colletta Giovanni |
| 29 | Cantina Sociale Cooperativa | 72 | Marson Giuseppe |
| 30 | Comitato di Quartiere n. 13 | 73 | S.i.a.s. (Soc. Immobiliare Amministr. Stabili) |
| 31 | Gandin Giovanni | 74 | Casazza Adriana |
| 32 | E.n.e.l. | 75 | Sonego Silvio |
| 33 | Carnielli Guido | 76 | Brustolon Andrea |
| 34 | Masut Luigi | 77 | Zanon Graziano, Anna Maria, Gemma, Marisa |
| 35 | Barbuio Bruna | 78 | ing. Genovese Aldo |
| 36 | Chiesi Tina, Raffaella, Alighiero | 79 | Nardari Antonia |
| 37 | Rossi Clara | 80 | Gionco Virgilio |
| 38 | Gallo Antonio | 81 | Predella Edda in Scalchi |
| 39 | Tomasella Mario, Casagrande Giovanna e altri | 82 | ing. Bontempi Francesco, ing. De Luca Mario |
| 40 | Casazza Adriana in Spazzapan | 83 | Comitato di Quartiere di Costa |
| 41 | Pagot Andrea e Aldo | 84 | Comitato di Quartiere di Savassa, Forcal, s. Giustina, Longhere |
| 42 | Viganò Augusto | 85 | Ditta Parvit |
| 43 | Da Ros Giovanni | 86 | Posocco Elisa, Mari, Coletti Mariuccia, Nicoletta, Cristina |
| 44 | Comitato di Quartiere Fadalto | 87 | Vascellari Antonio, Marcello, Livia |
| 45 | Pianca Maria ved. Torres | 88 | Vascellari Antonio, Marcello, Ferdinando, Luisella, Livia |
| 46 | Mancuso Maria, Zanchetta Mario | 89 | Casagrande Luciana |
| 47 | Pagano Mario | 90 | Della Giustina Enos |
| 48 | De Nardi Sante | 91 | Da Ros Pietro |
| 49 | Bolzan Oreste e Augusto, Campodall'Orto Bruno e Anna | 92 | Steffan Maria |
| 50 | Segat Fioravante e Mattiu Adolfo | 93 | Consiglio di Quartiere di S. Giacomo |
| 51 | Comitato di Quartiere di Ceneda Alta | 94 | Da Re Angelo |
| 52 | Casagrande Luciana in Della Giustina | 95 | Posocco Egle, Anna e Lina |
| 53 | Soc. Immobiliare "La Schiavonesca" | 96 | Casagrande Pierina |
| 54 | Michelini Carmen ved. De Negri | 97 | Piccin Ada |
| 55 | Antoniazzi Giuseppe | 98 | Comitato di Quartiere di Serravalle |
| 56 | Soc. Edile Industriale di Paolo Antoniazzi & C. | 99 | Zanon Michele, Sanson Antonio e altri |
| 57 | f.lli Campodall'Orto Silvano e Luciano | 100 | Piccin Adolfo, Sanson Beniamino e altri |
| 58 | Meneghin Sergio | 101 | Milanese Severino |
| 59 | Zampolli Mario | 102 | Vapellari Maria |
| 60 | Comitato Regionale Veneto del P.c.i. | 103 | Fondazione Ettore e Flavio Fenderl |
| 61 | Della Libera Bruno | | |
| 62 | Pagotto Attilio | | |
| 63 | Ossi Rita, Costantini Adriana, Spitaleri Angelo | | |

104 Latteria Sociale Cooperativa	116 Ufficio Tecnico del Comune di Vittorio Veneto
105 Cittolini Silvio	117 Persico Licer Edoardo
106 Castigione Giuseppe	118 Segat Dino
107 Monteferrante Giuseppe	119 Ass. Laic. Rel. Femm. S. Raffaele Arcangelo
108 Paier Augusta	120 Bacciched Angelo
109 Lanificio Cini	121 Comitato di Quartiere Fadalto, Nove, S. Floriano
110 Casagrande Elio	122 Comitato di Quartiere S. Andrea
111 Vascellari Cesare, Mario, Maddalena	123 prof. Della Libera Bruno
112 De Mori Maria Luisa	124 Levi Marisa
113 De Mori Maria, Armellin Francesco Mario	125 Pelvoletti Marina
114 Lollo Carlo	
115 Botteon Mario	

- sono pervenute direttamente alla Regione le seguenti osservazioni:
 - Suor Maria Rosaria Saccol
 - Ferdinando Arcobelli
 - avv. Giacomo Caldart
 - Associazione Italiana per la Difesa del cittadino
- con deliberazione consiliare n. 132 in data 3.9.1976 il Comune ha apportato una integrazione della variante generale al Piano Regolatore Generale riguardante la normativa per la zona scolastica di Cozzuolo;
- la procedura di adozione, pubblicazione e deposito è regola re, come si evince dalla seguente documentazione:
 - deliberazione consiliare n. 132 in data 3.9.1976 di adozione, esecutiva a tutti gli effetti;
 - istanza del Sindaco di approvazione in data 5.1.1977;
 - avviso di pubblicazione all’Albo Pretorio in data 18.10. 1976, pubblicato dal 26.10.1976 al 26.11.1976 per 30 giorni interi e consecutivi;
 - estratto del F.A.L. della Provincia di Treviso n. 56 in data 26.10.1976 con riportato l’avviso;
 - certificato di avvenuti pubblicazione e deposito da cui non risultano essere state prodotte osservazioni.

1 Considerazioni generali

L’esame dello strumento urbanistico della città di Vittorio Veneto non può prescindere da una lettura storico-territoriale del processo di formazione del l’apparato urbano e da un rilevamento del ruolo che l’insediamento svolge nel territorio.

Fin dai tempi della sua formazione (il castrum romano e quindi le strutture difensive del medioevo) la città si caratterizza come una cerniera di intermediazione, qualificata dalla presenza di strutture di potere (diocesi, contea, ecc.) e da servizi rari.

Usando il termine “città”ci si riferisce soprattutto a Serravalle, l’unica vera “città”, essendo il resto del territorio costellato di borgate e di organizzazioni aperte (industriali ed agricole).

La città si va formando nell’800 per successiva addizione fra le borgate e soprattutto attraverso la saldatura di Ceneda con Serravalle, saldatura che da luogo alla costi-

tuzione del centro amministrativo umbertino.

Parallela all'insediamento lineare, posta sulla destra del fiume Meschio e lungo i salti d'acqua dello stesso nasce la zona industriale che qualifica la nuova Vittorio Veneto come una dei principali centri veneti dello sviluppo industriale post-unitario.

Il reticolo dei centri e delle borgate preesistenti ed una certa lungimiranza interpretativa della Borghesia dirigente dell'epoca hanno fatto sì che nascesse un organismo nuovo articolato in quartieri, forte mente integrato con l'ambiente, ricco di verde e di strutture di servizio.

Tale organismo ha retto fino a quest'ultimo dopoguerra, in condizioni di sostanziale equilibrio tra le diverse parti dell'organismo insediativo.

Si è detto prima che la città ha svolto storicamente un ruolo di centro-cerniera rispetto a relazioni assai lontane, rispetto a produzioni industriali di alto pregio (sempre manifatturiere) e rispetto ad una domanda di servizi di elevato contenuto qualitativo (istruzione, direzionalità, sanità, ecc.).

La città quindi, disponendo di un territorio d'influenza montano sostanzialmente povero di risorse e di popolazione si è qualificata non tanto per la sua dimensione demografica, quanto per il significato dei servizi che offriva a quanti, percorrendo la direttrice che da nord attraverso la sella del Fadalto si distribuivano nell'alta pianura veneta.

Come quella di Bassano, di Schio, di Rovereto, è il tipico ruolo di posizione e di intermediazione che fa dipendere il destino della città dalla qualità dei servizi e dalla caratterizzazione delle produzioni più che dal numero degli abitanti e dalle dimensioni delle gravitazioni agricole e commerciali.

In tal senso Vittorio Veneto appare complementare rispetto al vicino centro di Conegliano che sembra caratterizzarsi in modo del tutto diverso e tuttavia tale da integrare vicendevolmente i due organismi, stante anche la modesta distanza e la differenziata funzione territoriale.

In tal senso di fronte ad una Conegliano destinata ad un ruolo di armatura urbana della provincia in sinistra del Piave sotto il profilo agricolo, commerciale e industriale, Vittorio Veneto sembra assumere un evidente significato di sostegno della zona depressa settentrionale non solo come centro di produzione industriale e come luogo di privilegiata accessibilità infrastrutturale ma soprattutto come sede di servizi di vario tipo.

Sarebbe interessante approfondire il sistema bipolare Vittorio Veneto – Conegliano, ma questo sembra essere il compito del PTRC innanzitutto e in via subordinata dei piani delle Comunità Montane e dei Comprensori.

Sembra tuttavia possibile fin da ora interpretare la programmazione regionale nei confronti dei territori depressi come un'azione di sostegno delle attività produttive e di servizio nei siti urbani e come invece, per converso, in limite alla loro espansione demografica, che altro non è se non un drenaggio gravissimo ed irreparabile di popolazioni, che sarebbe più opportuno trattenere negli emarginati paesi di corona.

Si è detto che la struttura interna vittoriese policentrica ed articolata, costituita da più centri storici a cui si alternavano centri più recenti localizzazioni produttive, siti collinari, zone verdi ed altri ambienti di estrema suggestione, ha retto fino al dopo guerra inoltrato, mantenendo una struttura anticongestizia, suddivisa in quartieri e caratterizzata da un notevole equilibrio ambientale.

Il P.R.G. degli anni '50 aveva fatto sì che Vittorio Veneto fosse una delle poche città italiane dotate già in quei tempi di piano urbanistico.

Proprio il fatto di disporre di un P.R.G. rappresentò in seguito una causa di degrado territoriale, in quanto il territorio esterno al P.R.G. stesso, che non comprendeva l'intero comune, fu di fatto privo di norma, e su di esso si svolse un fenomeno di "macchia d'olio" verso sud lungo le direttrici Costa – Anzano (Cappella Maggiore), S. Giacomo di Veglia e Cozzuolo (autostrada).

Ne risultò una notevole proliferazione di edifici nell'agro e nelle colline, mentre il centro storico divenne sempre più marginale a causa dello spostamento progressivo del baricentro urbano.

In assenza di:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
- Piano delle Comunità Montane
- Visione di insieme territoriale

e tuttavia tenendo presente il degrado avvenuto, il P.R.G. di Vittorio Veneto va concepito come piano di minima:

- a** per non drenare il comprensorio depresso e montano
- b** per ridurre l'invasione ambientale
- c** per consolidare la maglia esistente.

Esso tuttavia deve salvaguardare la struttura urbana attuale:

- 1** ricreando interesse verso i centri storici
- 2** completando e accrescendo i servizi e le strutture, produttive
- 3** ristrutturando le vecchie zone industriali, da riconvertire
- 4** arrestando la proliferazione verso sud (S. Giacomo, Anzano, Cozzuolo) e comprimendoli fronte di avanzamento urbano oltre la strada del cimitero di Ceneda
- 5** riutilizzando la viabilità esistente.

In termini di modello si può pensare anche a qualche maggiore capacità insediativa a nord di Serravalle (riequilibrio), ma non verso sud.

Si deve pensare al recupero dei centri storici (in primis Serravalle) e a rendere più compatte la struttura dei quartieri radi e solo in parte costruiti, salvaguardando le penetrazioni verdi.

2 Situazione economica

La posizione geografica di Vittorio Veneto di naturale sbocco delle zone montane ha fatto sì che l'economia Vittoriese risentisse in modo considerevole della crisi della economia montana. Inoltre lo sviluppo particolarmente intenso del polo Pordenone – Conegliano ha di fatto compresso il Vittoriese in una posizione marginale dal punto di vista territoriale (l'asse dominante della zona è appunto l'asse Udine – Treviso) e in una condizione di sviluppo limitato alla situazione esistente nel dopoguerra dal punto di vista produttivo.

Non si sono cioè realizzate le premesse per una integrazione di Vittorio Veneto allo sviluppo produttivo e urbano del bipolo Conegliano–Pordenone.

Nel primo dopoguerra nel Vittoriese si era consolidata una struttura industriale prevalentemente operante nel settore tessile, che faceva riferimento ad una tradizionale specializzazione in particolare nel cielo di lavorazione della seta.

Per altro verso nella gerarchia dimensionale dei centri regionali Vittorio Veneto era al 15° posto ed era, dopo Treviso, il centro più importante della provincia.

Nel periodo 51 – 61 lo sviluppo nazionale ha favorito anche l'economia vittoriese,

malgrado che l'entrata di nuovi produttori nel mercato internazionale della seta avesse di fatto costretto ad una riconversione produttiva verso la maglieria. In questo periodo l'incremento occupazionale è stato minore della media regionale (14,4% contro 44,4%) mentre la crescita demografica è stata sostenuta (+ 9,7% contro 1,8% regionale).

Mentre quest'ultimo dato si può verosimilmente ritenere come l'esito della forte crisi della campagna in relazione alla quale i centri locali più grandi hanno costituito punto di coagulo, il contenuto incremento occupazionale indica già una debolezza strutturale della base produttiva vittoriese che sia per concentrazione degli impianti che per dimensione non favoriva investimenti aggiuntivi che invece nella zona della sinistra Piave si indirizzavano verso Conegliano. In effetto, e ciò si è sviluppato di più negli anni sessanta, il processo di industrializzazione ha interessato di più le zone agricole o comunque quelle che in precedenza avevano un livello di industrializzazione molto modesto.

Così nel periodo 61-71 si è avuto addirittura una diminuzione dell'occupazione nel settore manifatturiero del 17% contro un incremento regionale del 30% circa, mentre a livello biografico si è avuta ancora una fase di sviluppo (12,7% contro il 7,2% medio regionale) sostenuta dallo sviluppo del terziario.

Nel periodo più recente si è avuta una ancora più accentuata situazione di crisi occupazionale che è stata stimata del 10% circa in quattro anni (periodo 71-75) e anche la bilancia demografica ha risentito fortemente della crisi economica e si sposta su valori (+ 0,12% nel periodo 71-75) che sono sinonimi di flussi demografici migratori in uscita.

Di fronte a tale situazione a bilanciare in parte la crisi del vittoriese vi è stato lo sviluppo occupazionale di alcuni Comuni del comprensorio, in particolare Colle Umberto e Cordignano, dove è sorto negli anni sessanta e si è consolidato negli anni più recenti un sistema produttivo imperniato nel settore del legno. In particolare è da osservare che a fronte di un rallentamento generale nella dinamica demografica di tutti i Comuni del comprensorio l'unico Comune che ha un andamento difforme è quello di Colle Umberto il più vicino a Conegliano, a conferma che in questo caso sono effetti esterni alla zona che determinano il differente livello di sviluppo.

Dinamica dell'occupazione nei singoli settori.

Agricoltura: da 1788 addetti al 1951 si è passati a 974 addetti del 1971 con un saldo negativo quindi di 814 unità;

Industria manifatturiera, estrattiva, energia elettrica: in questo settore si è avuta una leggera diminuzione di addetti rispetto al 1951 passando da 4257 addetti a 4127 (-130 unità) e invece una notevole diminuzione rispetto al 1961 (-769 unità).

Edilizia: è il settore che ha avuto l'incremento relativo maggiore passando da 414 unità nel 1951 a 1420 unità nel 1971 (+ 340%) con un incremento di 1006 unità;

Terziario: questo settore passa da 1317 addetti nel 1951 a 2092 nel 1971 con un incremento di 775 unità.

Fabbisogno insediativo secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale.

Le previsioni di fabbisogno insediativo della variante pro posta sono dimensionate su un'arco temporale di 20 anni (1971/1991) prevedendo un raddoppio della popolazione (ab. 31.000 circa al 1971; ab. 63.000 circa al 1991).

Si ritiene in primo luogo di sottolineare che l'analisi che sta alla base del dimensionamento del piano non può considerarsi completamente attendibile, o tale comunque da configurare le reali esigenze di espansione residenziale del Comune. L'analisi è

stata condotta sulla dinamica demografica avuta- 2 si nel decennio 1961/1971, periodò in cui si è verificato il maggior incremento demografico rispetto a quelli richiamati nella relazione che accompagna la variante al P.R.G. (anni 1871/1971). L'extrapolazione demografica è stata effettuata in modo semplicistico in quanto non tiene conto delle componenti più rappresentative a determinare il presunto incremento demografico e relativo fabbisogno insediativo.

L'aver poi assunto la somma tra il saldo "medio" annuo del movimento naturale e il valore "medio" annuo degli immigrati in relazione al decennio suddetto, quale valore indicativo per il calcolo del fabbisogno insorgente per le variazioni di popolazione nel territorio comunale appare artificioso. Le ipotesi espresse nella relazione ingenerano indubbiamente notevoli distorsioni nel calcolo complessivo del fabbisogno insediativo previsto nella variante al piano.

A riprova di quanto sopra è significativo porre a confronto i dati relativi alla popolazione residente al 1971 (ab. 30891) ed a quella al 1976 (ab. 31056), da cui è riscontrabile che l'incremento demografico risulta limitato a 165 unità, mentre secondo le ipotesi di piano l'incremento avrebbe dovuto essere di 5145 nuovi abitanti.

È necessario pertanto correggere la tendenza di previsione posta alla base della variante, riconducendola a valori accettabili, in aderenza anche ai criteri stabiliti dal Consiglio Regionale con suo provvedimento n. 21 in data 29.3.1973.

Si ritiene inoltre che la proiezione temporale del fabbisogno insediativo vada meglio determinata in un arco di 10 anni, in una prospettiva anche di pianificazione urbanistica a scala maggiore (piano comprensoriale, piano comunità montana).

3 Viabilità

La viabilità esistente si basa su tre importanti assi: due in direzione nord – sud (S.S. 51 di Alemagna e Autostrada Venezia – Monaco che attraversa il territorio Comunale fino alla barriera nord in località Savassa) che collegano la pianura con la montagna (Cadore), l'altro (S.S. n. 422) in direzione est – ovest che collega il Comune con la parte montana del Cansiglio.

Esistono inoltre alcuni assi di viabilità provinciale, di cui i più importanti sono la n. 34 che unisce Valdobbiadene con Vittorio Veneto, la n. 152 che attraversando una interessante zona collinare conduce al fiume Piave, la n. 71 che collega Vittorio Veneto a Cordignano per poi penetrare nella Regione Friuli – Venezia Giulia.

La variante in esame ripropone la continuazione dell'Autostrada Venezia – Monaco, nonché un'asse di circonvallazione alla città che partendo da S. Giacomo di Veglia, lambisce i centri di Vittorio Veneto e di Serravalle, per congiungersi a monte di quest'ultima frazione con la S.S. n. 51 di Alemagna.

Detto ultimo tracciato è già stato approvato in sede di variante alla viabilità con deliberazione di Giunta regionale n. 1891 in data 1.12.1972.

In sede di variante generale il tracciato della circonvallazione è stato in linea di massima rispettato alvo leggeri spostamenti che in sede di controdeduzione dovranno essere eliminati; è stato raddoppiato il tracciato della strada est – ovest che unisce la circonvallazione con l'autostrada e sono stati inseriti una serie di nuovi svincoli particolarmente complessi.

Tali variazioni non appaiono nel complesso accettabili in quanto si ritengono di difficile ed onerosa realizzazione e dovranno essere verificati in sede attuativa.

Vengono inoltre inseriti alcuni nuovi assi stradali di collegamento alla zona industriale che risultano superflui allo stato attuale della progettazione e che dovranno essere individuati in sede attuativa.

Nell'insieme poi la viabilità non risulta studiata a livello intercomunale per cui dal mosaico dei piani si rileva che alcuni assi stradali non hanno alcuna continuità nei Comuni limitrofi.

Si ritiene quindi necessario lo stralcio della viabilità indicata con tratteggio nel grafico illustrativo allegato al presente parere.

Il tracciato della Strada Statale 51 di Alemagna, poi, risulta interrotto in vari punti da previsioni insediative nell'attraversamento dei centri abitati proponendo come alternativa obbligata la prevista circonvallazione; allo stato attuale deve essere ripristinato per intero il tracciato, essendo le altre previsioni a lungo termine, sospendendo lungo lo stesso qualsiasi edificazione nelle aree libere che dovranno essere destinate a verde pubblico e arredo urbano.

Viale della Vittoria, all'altezza di Piazza del Popolo, dovrà essere ripristinato secondo il tracciato esistente. Si ritiene ancora di sopprimere il nuovo tracciato che partendo da Via Celante, si allaccia alla S.S. n. 422 in prossimità del poligono di tiro.

Per quanto riguarda il tracciato relativo alla continuazione della Venezia – Monaco si ritiene che sia sufficiente mantenere nel piano una zona di rispetto che tenga conto dell'eventuale larghezza della sede stradale aumentata di una fascia protettiva di 80 metri per lato.

4 Zonizzazione

Originariamente i nuclei più importanti si potevano individuare in Serravalle e Ceneda; altri, piccoli nuclei sparsi nel territorio avevano funzioni prevalentemente rurali.

In tempi recenti si è avuto il congiungimento tra Serravalle e Ceneda con il notevole sviluppo di quest'ultimo e l'incremento di S. Giacomo di Veglia.

La filosofia del nuovo Piano Regolatore tende essenzialmente a svuotare le appendici insediative del vecchio nucleo sviluppatasi in questo secolo, proponendone una "ristrutturazione" con indici di edificabilità elevati.

Manca nelle previsioni di piano un'ipotesi di recupero funzionale, sotto il profilo residenziale, del Centro Storico, con una tendenza latente alla terziarizzazione dello stesso. Da un'ipotesi espressa nella relazione che accompagna il progetto di variante in esame, si deduce infatti che dagli attuali 12.000 abitanti stimati si passa a circa 6/10.000 abitanti futuri.

Si ritiene che detta scelta porti ad abbandonare in modo irreversibile i contenuti sociali e culturali che sono proprio degli aggregati urbani di antica formazione. Ponendosi in questa maniera in antitesi con le recenti indicazioni politico-urbanistiche che tendono a recuperare per i centri storici le funzioni e caratteristiche originarie.

Si propone pertanto che in sede di controdeduzioni il Comune proceda ad una nuova perimetrazione delle zone aventi effettive caratteristiche di centro storico, subordinandone gli interventi edilizi all'approvazione di un Piano Particolareggiato, che ben può anche individuarsi in un Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, dove si preveda in via prioritaria il mantenimento e l'eventuale recupero del patrimonio edilizio per esigenze di carattere residenziale, al fine di evitare la ulteriore espulsione degli attuali abitanti nelle zone periferiche della città.

Eventualmente potranno essere individuate delle zone di diretta influenza del centro storico, dove l'intervento edilizio debba essere subordinato alla predisposizione progettuale di uno studio unitario che tenga conto, da una parte dei valori architettonici del limitrofo Centro Storico, dall'altra di una razionalizzazione e di un recupero funzionale (viabilità e dotazione di parcheggi e verde attrezzato) delle zone medesime.

Come modello di sviluppo il piano propone una notevole espansione soprattutto con un'area per edilizia economica e popolare a sud del Comune (S. Giacomo di Veglia) con un incremento di circa 5.500 abitanti, la ristrutturazione con aumento di indici delle zone residenziali esistenti e la previsione di nuove zone industriali in quantità elevata. Tale scelta si pone nell'ottica di uno sviluppo agganciato al territorio comunale di Conegliano.

Più a monte, oltre la frazione di Serravalle ed il nuovo asse di circonvallazione il piano propone un tipo di sviluppo lineare discontinuo lungo l'autostrada. Venezia – Monaco, con indici di edificabilità molto bassi e quindi con uno spreco di territorio, incidendo una delle parti più notevoli sotto il profilo paesaggistico del Comune.

Il piano individua inoltre nuclei rurali di vecchia formazione e edifici di pregio architettonico (edilizia minore) di cui ne propone la conservazione.

Tale criterio si ritiene espressione della volontà di mantenere inalterate le caratteristiche di tali nuclei.

È opportuno comunque che si proceda ad una ripermetrazione delle attuali delimitazioni (cerchi) inserendovi le porzioni di territorio già occupate dall'edificazione e l'area che si ritiene indispensabile e realmente fruibile per una corretta riqualificazione dell'ambiente, che può essere con sentita attraverso uno studio con previsioni planovolumetriche della zona.

Viene proposto inoltre un consistente ampliamento delle frazioni sparse di Carpesica, S. Lorenzo, Cozzuolo, Formeniga, Longhere, che si ritiene di contenere entro limiti più accettabili, al fine di tutelare le caratteristiche ambientali delle località, evitando nel contempo un appesantimento degli oneri sociali derivanti dalla dotazione di servizi altrimenti polverizzati.

Si propone ancora lo stralcio delle aree più a Nord lungo l'autostrada, mentre per quella in località Forcel si suggerisce di procedere ad un suo riesame, con una perimetrazione che tenga conto delle zone più delicate del paesaggio; la nuova area deve essere dimensionata in modo da avere una capacità insediativa massima di circa 1500 abitanti.

La variante oltre alla già citata massiccia espansione industriale a Sud del territorio, individua delle aree occupate da manufatti destinati alle attività produttive già insediate. Dette aree sono classificate come BK.

Va sottolineato al riguardo che la funzione dello strumento urbanistico deve tendere al riordino delle attività produttive esistenti nel territorio, concentrandole possibilmente in una unica area, consentendo in tal modo l'allontanamento delle industrie dai centri abitati a beneficio di un migliore grado di vivibilità della popolazione residente.

Si ritiene quindi valida, sotto un certo aspetto, l'individuazione dell'ampia area industriale prevista nella frazione S. Giacomo di Veglia a confine con Conegliano, che va comunque opportunamente ridimensionata secondo le esigenze che si ritengono sufficienti rispetto ai reali bisogni del Comune di Vittorio Veneto.

In sede di controdeduzioni al presente parere il Comune dovrà dimostrare, sulla base di una indagine statistica ed economica, le potenziali esigenze di insediamenti produttivi nell'area interessata nell'ambito della programmazione regionale. Si suggerisce

inoltre di rivedere le previsioni di zonizzazione relative alle esistenti attività produttive, che nel piano vengono indicate con retini e normativa diversi (zone BK). Il Comune, sempre in sede di controdeduzioni, dovrà riproporre per queste aree la destinazione di zona *che* verrà ritenuta più idonea per una corretta configurazione urbanistica del paese.

È indubbio infatti che le caratteristiche della pianificazione che deve essere operata dal Comune di Vittorio Veneto devono configurarsi con un piano di sistemazione del patrimonio edilizio esistente, limitando a valori accettabili lo sviluppo della città, non tralasciando comunque le

prospettive e le esigenze di coordinamento a livello territoriale sovracomunale.

Per quanto riguarda la zona artigianale ad est della città si ritiene opportuno stralciarne le previsioni attuative. Va soppressa anche la zona artigianale inserita fra la strada statale n. 51 di Alemagna ed il nuovo asse di penetrazione nord – sud.

Va inoltre rilevato che si ritiene opportuno contenere le previsioni di insediamenti produttivi ad est della linea ferroviaria Venezia – Calalzo.

Ne consegue che va soppressa l'area industriale H2 ad ovest di detta linea ferroviaria.

Per quanto riguarda l'area proposta a destinazione per edilizia economica e popolare si ritiene opportuno limitarne la possibilità attuativa alla posizione più centrale, ad ovest del nucleo residenziale esistente, con una capacità insediativa di circa 1500 abitanti, onde consentire la possibilità di distribuire in maniera più organica, in più località, interventi di tale tipo sul territorio comunale. Si è rilevato ancora che il progetto di variante non recepisce le previsioni del Piano di Zona ex legge 167/1962 vigenti nel Comune.

È opportuno pertanto inserirlo nelle tavole di Piano Regolatore e, qualora non sia più la volontà politica di completarne l'attuazione, iniziare la procedura di revoca dello strumento medesimo per la parte non realizzata e solo in seguito proporre una variante allo strumento urbanistico generale.

Va infine sottolineato che le zone “EE/o” devono essere soppresse e classificate agricole, in quanto non si ritiene accettabile vincolare aree da riservare alla futura espansione del paese.

Devono ancora essere chiaramente indicati nelle tavole di piano i vincoli di natura militare (servizi aeroportuali) ai sensi della vigente legislazione in materia, con il relativo richiamo fra le norme di attuazione.

5 Standards

La distribuzione degli standards appare inadeguata rispetto alle previsioni di espansione urbana contenute nel Piano Regolatore. La rappresentazione grafica delle aree pubbliche non consente comunque una chiara lettura sulle reali possibilità di fruizione da parte della collettività.

Nè può essere di aiuto la lettura delle norme tecniche di attuazione.

Più corretto sarebbe stato procedere ad un'analisi basata sulle soglie di intervento, considerando anche l'edificato esistente, prevedendo una compenetrazione del verde all'interno delle zone residenziali, la cui sola concreta attuazione può avere la fruizione di una riqualificazione sociale e culturale della popolazione residente nei quartieri di vecchia e recente formazione.

Si ritiene pertanto di suggerire al Comune di differenziare il verde pubblico (attrez-

zato e non) da quello di rispetto stradale, ferroviario, fluviale, lacuale, ecc., nonché da quello privato a tutela di episodi storico-monumentali esistenti nel territorio (conventi, seminari, ville, ecc.). La zona di rispetto cimiteriale dovrà essere individuata con semplice perimetro secondo il R.D. 24.7.1934 n. 1265, art. 338, come successivamente modificato.

All'interno di detta fascia (200 metri o meno a seconda che sia intervenuto decreto di riduzione del Medico Provinciale) è esclusa ogni possibilità di edificazione.

In particolare non si ritiene adeguata la localizzazione del l'area sportiva (nuovo campo di calcio) prevista ad est della S.S. 51 in località S. Giacomo di Veglia. Si suggerisce di individuare l'area ad ovest della strada medesima. Va ancora fatto presente che devono essere stralciati i ritagli di verde, sulle cui aree ricadono di fatto edifici a diversa destinazione (sede della Banca del Friuli, Condominio Da Vinci, ed altri). Tali aree devono assumere la destinazione di zona delle aree limitrofe.

A conclusione, si ritiene opportuno proporre lo stralcio di tutte le aree a standards individuate con i quadrati nelle tavole di piano, invitando il Comune a procedere, in sede di controdeduzioni, ad una revisione di tali aree ed a produrre una tabella con la quantificazione degli standards che devono essere dimensionati nella misura di 30 mq/ab.

Per quanto riguarda le attrezzature per l'istruzione occorre distinguere quelle attuali da quelle di progetto ed indicarle con apposita simbologia (asilo nido, scuola materna, scuola elementare, palestra, ecc.), che può avere titolo indicativo rinviando ad una delibera consiliare, subordinata a solo riscontro di legittimità (e merito) da parte del Comitato Regionale di Controllo, l'eventuale cambio di destinazione d'uso.

Quanto sopra deve essere regolato nelle norme tecniche di attuazione, in cui devono anche essere fissati per le aree a standards, adeguati parametri urbanistico-edilizi.

Occorre quindi ripерimetrare le aree scolastiche, aderendo in modo più corretto alle caratteristiche del suolo, in relazione ad una effettiva utilizzazione dello stesso.

6 Normativa

In linea di massima la normativa prevede: di subordinare la licenza edilizia, oggi "concessione", ad uno strumento urbanistico attuativo in quasi tutte le zone del Piano Regolato re Generale ad eccezione:

- a** dei casi di interventi limitati al restauro e consolidamento dell'edificio;
- b** nelle zone BK (insediamenti produttivi preesistenti);
- c** nelle zone DC (aree per nuove localizzazioni artigianali);
- d** nelle zone E (attività agricole in caso però di ampliamenti che eccedono i 120 mc.).

Di contro non è specificata nessuna modalità di intervento nelle zone destinate a spazi, attrezzature e servizi di uso e di interesse pubblico.

In pratica l'attuazione delle previsioni del Piano Regolato re Generale è subordinata:

- a** all'esistenza di Piani Particolareggiati e solo quando il Comune non intervenga, i proprietari possono presentare Piani di Lottizzazione convenzionati con previsioni planivolumetriche subordinatamente comunque ad un provvedimento preliminare di approvazione del Consiglio Comunale;
- b** a programmi di attuazione che si configurano dello stesso contenuto dei programmi pluriennali previsti dalla legge 10/1977.

Le densità edilizie previste variano da 3 a 4 mc/mq. nelle zone di ristrutturazione (B) e da 2,4 a 0,4 mc/mq. nelle zone C ed A con prevalenza dell'indice più basso.

Gli spazi pubblici sono quantificati in percentuale rispetto l'area di intervento con una media del 15%.

Norme derogatorie ai vari indici (maggiore densità edilizia, altezze minori, distanze da rispettarsi) sono previste in tutti i casi in cui si proceda con Piano Particolareggiato. In primo luogo si rileva che alcune norme di attuazione abbisognano di alcuni stralci ed integrazioni per renderle adeguate alla vigente normazione urbanistico-edilizia; si sottolinea inoltre che non si ritiene di intervenire in ordine alle recenti disposizioni in materia di regime dei suoli in quanto:

- a** la Regione deve ancora legiferare in materia di programmi pluriennali di attuazione;
- b** viene demandato al Comune, ai sensi dell'art. 21 della legge 10/1977 sostituire l'espressione "concessione" a "licenza edilizia";
- c** successive disposizioni di prevalente valore formale andranno obbligatoriamente recepite dal Comune, ai sensi dell'art. 5 della legge precitata;
- d** un ulteriore collegamento in sede attuativa andrà evidenziato a livello di convenzionamento in conformità agli artt. 7 e 8 della legge citata.

Viene rilevato che sono da introdurre alcune precisazioni cui alla normativa su cui il Consiglio Comunale in sede di controdeduzioni alle osservazioni ha espresso parere favorevole, in quanto contribuiscono ad esplicitare concetti non ben definiti nel progetto di Piano Regolatore Generale.

Nel merito si osserva che le norme di Piano Regolatore nel loro complesso possono offrire l'apertura ad una gestione troppo elastica dello strumento urbanistico per la discrezionalità lasciata al Comune, con il pericolo quindi di snaturare gli obiettivi di pianificazione episodica che può non tenere conto delle effettive esigenze della popolazione.

I contenuti prescrittivi delle tavole grafiche della variante al Piano Regolatore Generale, specificati nella normativa, evidenziano che l'individuazione delle numerose sottozone, nell'ambito delle zone territoriali omogenee di cui al D.M. 1444/1968, segna un meccanismo portato troppo fino al dettaglio. Questo può comportare la rigidità dello strumento urbanistico e quindi, conseguenti difficoltà nella sua fase gestionale.

Sarebbe stato più opportuno individuare a livello di Piano Regolatore Generale l'ambito generale delle zone omogenee in particolare per le zone A, rinviando ad una più specifica analisi e ad uno studio riportato su elaborati in scala maggiore, l'individuazione degli ambiti delle singole zone omogenee (A1, A2, ... ecc.) e le particolari normative da concretizzarsi nell'elaborazione del Piano Particolareggiato.

In particolare non si condivide il criterio di indicare nelle tavole di piano ampie zone destinate a "standards", per poi perimetrarne alcune rinviandone l'attuazione a seconda delle necessità di intervento, insediandovi edifici per attività collettive, indistintamente scuole, asili, impianti sportivi, ecc. (art. 8.3 – ultimo comma delle norme tecniche).

Per detti interventi non vengono neppure determinati i parametri edilizio-urbanistici, che si ritengono invece necessari per valutare l'incidenza delle future costruzioni sul territorio.

Non si ritiene ancora accettabile inserire per i diversi tipi di zonizzazione indici differenziati, a seconda che si proceda per mezzo di intervento edilizio diretto o con strumento urbanistico attuativo per cui è consigliabile che in sede di controdeduzione si individui in modo più chiaro quali sono le zone urbanizzate cosiddette di "completamento" e quelle di "espansione", secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia urbanistica.

Si sottolinea infine che la definizione delle zone inserita nella normativa, non può essere contenuto del Piano Regolatore Generale in quanto non ha alcun effetto normativo, infatti, solo l'individuazione dello "zoning" delle planimetrie del Piano Regolatore Generale prescrive la definizione delle zone stesse.

In particolare, con riferimento alle norme tecniche di attuazione modificate col parere favorevole a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, in conformità a quanto precedentemente considerato, si propongono le seguenti modifiche ed integrazioni:

- Art. 2.1 – aggiungere "Piano per l'Edilizia Economica e Popolare e Piano per Insediamenti Produttivi";
 – sopprimere: "su tutto ... edifici esistenti";
- Art. 2.3 – sopprimere l'ultimo comma;
- Art. 2.4 – sopprimere l'ultimo comma;
- Art. 2.5 – da adeguare con la legge 10/1977;
- Art. 3.1 – ostituire "RC (rapporto di copertura)" con "SC (superficie coperta)";
 – aggiungere la definizione di densità territoriale;
- Art. 3.2.1 – sopprimere il 2° e 4° comma;
 – al 3° comma nel caso prospettato, l'indice si deve intendere di densità territoriale;
- Art. 3.2.2 – 3° comma – sopprimere: "I bow windows ... facciata" e sostituire con "sbalzo fino a 1,20 m.";
 – sopprimere 4° e 5° comma;
- Art. 3.2.3 – 1°, 2° e 3° comma – eliminare: "dal piano di ... e urbanizzazione" e sostituire con "dallo strumento urbanistico attuativo. Tale rapporto non può comunque risultare inferiore alle quantità minime prescritte dal D.M. 1444/1968 per l'urbanizzazione primaria";
- Art.3.3.1 – 1° comma – eliminare "del marciapiedi ... naturale" e sostituire con "media del terreno";
 – sostituire "abitabili" con "praticabili";
 – 2° comma – eliminare "massima deve ... edificio" e sostituire con "è riferita al punto più basso del terreno interessato dalla costruzione";
 – 3°, 4° e 5° comma – eliminare;
- Art.3.3.2 – 3° comma – dopo "portici aperti" aggiungere "soggetti a servitù di pubblico passaggio";
 – eliminare "gli spazi a pilotis";
 – eliminare "e i terrazzi coperti" e sostituire con "rientranti non più di 1,20 m.";
 – sostituire "abitabili" con "praticabili";
 – 4° comma – sostituire "abitabile" con "praticabile";
 – eliminare "rapporto ... abitabili" e sostituire con "rapporto all'altezza riferita al punto medio del suo intradosso";
- Art. 3.4 – 1° comma – eliminare "variazioni ... seguenti: ... dalle norme di zona" e sostituire con: "modifiche alle norme sul distacco tra fabbricati di cui all'art. 9, D.M. 1444/1968";
- Art. 4.3 – da adeguare alla legge 10/1977;
- Artt. 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.3 – da modificare in senso meno restrittivo. Mantenere il contenuto a livello indicativo e non prescrittivi;
- Art. 5.4.2 – 2° comma – sostituire "superiore" con "inferiore";

- Art. 6.1.2 – 1° comma – aggiungere alla fine: “e a tratto e punto”;
– 2° comma – eliminare tutto;
- Art. 6.2 – eliminare la normativa relativa allo tono stralciate;
– punto 2 – “K” – sostituire “di sussistenza” con “di ampliamento per integrazione funzionale”;
– “H” – aggiungere “P.I.P.”;
- Artt. 6.3 e 6.4
– adeguare alla normativa della legge 10/1977;
- Art. 7.1.1 e seguenti
– riformulare gli articoli secondo quanto precedentemente considerato tenuta presente l’opportunità di classificare alcune sottozone della classe A in altra zona omogenee secondo le modalità stabilite a suo tempo dal D.M. 1444/1968. Inoltre sembra necessario ammettere la verifica (quindi eventuali modificazioni) della modalità di intervento e degli indici edificatori nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968 in sode di Piano Particolareggiato. In particolare:
- Art. 7.1.1 – 2° comma – a “fascie” sostituire “delle aree omogenee”;
- Art. 7.1.1 – eliminare 7°, 8°, 9° comma;
- Art. 7.1.3 – 1° comma – punto a) – gli interventi di ceti al 3° e 4° capoverso (ricostruzioni parziali e integrazioni funzionali, trasformazione funzionale degli edifici) non si applicano nella zona AA/1;
– punto b) – gli interventi di “trasformazione, ricostruzione o sostituzione ... di cui all’art. 7.1.4 non si applicano nelle zone AA/1, AA/2, AA/3”;
– 3° comma – eliminare P.L.;
– punto c) – eliminare “restauro” e “di largo impegno. Possono ... intero comparto”;
– ultimo comma – eliminare;
- Art. 7.1.6 – 1° comma – stralciare “salvo motivato ricorso ... i Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione”;
- Art. 7.1.8 – 2° comma – stralciare “o di Piano di Lottizzazione”;
- Art. 7.2.3 – stralciare “Salvo il disposto dell’art. 2.1 ultimo comma”;
- Art. 7.2.4 – riformulare l’articolo secondo quanto precedentemente considerato;
- Art. 7.2.6 – 1° comma – eliminare “D = 0,00 m. per edifici ... in aderenza”;
– 2° comma – sostituire “a confine” con “a edificare in aderenza”;
– eliminare l’ultimo coma;
- Art. 7.3.3 – prevedere l’attuazione con altri strumenti urbanistici attuativi;
– Zone di classe C – eliminare conseguentemente a quanto in precedenza considerato l’intervento di retto e modificare quindi gli indici come segue:
- Art. 7.3.4 – *Sottozona CS/2*
– edifici singoli isolati: vol. max.: 0,6 mc/mq.
R.C. max.: 12%
– edifici enucleati di almeno 4 unità organiche:
vol. max.: 0,8 mc/mq.
R.C. max.: 15%
– *Sottozona CS/3*
– edifici singoli isolati: vol. max.: 0,9 mc/mq.
R.C. max.: 15%

- edifici enucleati
vol. max.: 1,2 mc/mq.
R.C. max.: 20%
- Art. 7.3.5 – ultimo comma – stralciare;
- Art. 7.3.6 – 1° comma – stralciare “D = 0,00 m. per edifici ... in aderenza”;
– 2° comma – sostituire “a confine” con “a edificare in aderenza”;
– ultimo comma – eliminare tutto;
- Art. 7.4.2 – eliminare l’ultimo comma;
– il 2° comma va spostato alla fine dell’articolo e va aggiunto, alla fine di detto comma “per un massimo di 500 mc.”;
- Art. 7.4.3 – 1° comma – eliminare “per la definizione ... lotti edificatori”;
- Art. 7.4.4 – Sottozona DD – definire minimo secondo la funzionalità del tipo di insediamento produttivo prevalente nella zona e limitarsi a determinare un rapporto massimo di copertura in percentuale pari al 50%. Eliminare pertanto le altre prescrizioni contenute nella norma;
- Art. 7.4.6 – eliminare al 1° comma: “D = 0,00 m. per edifici ... in aderenza”;
– al 2° comma eliminare: “D = 0,00 m. tra pareti non finestrate ... accessori”;
– eliminare l’ultimo comma;
- Art. 7.5.1 – eliminare tutto mantenendo la distinzione delle aree collinari (zone EE/1), aree montane (EE/2), aree di fondovalle e pianori (zone EE/3);
- Art. 7.5.2 – eliminare tutto all’infuori del 1° comma;
- Art. 7.5.3 – eliminare tutto l’articolo e prevedere l’attuazione solo d’intervento diretto;
- Art. 7.5.4 – stralciare i commi 2°, 3° e 4°;
- Art. 7.5.5 – stralciare dal 2° comma compreso fino alla fine dell’articolo;
- Art. 7.5.6 – sottozona EE/1, EE/2, EE/3 – ultimi commi – stralciare “per edifici ... 60 mq.”;
– sottozona EE/0 – eliminare completamente ed assimilarle con le zone EE/3; conseguentemente eliminare negli articoli successivi tutte le dizioni relative;
– sottozona ECS/1 – assimilarle alla zona “B di completamento” di cui al D.M. 1444/1968;
- Art. 7.5.7 – sostituire “EC/3” con “EE/3”; eliminare “EE/0”;
- Art. 7.5.8 – 1° comma – eliminare “D = 0,00 m. ... in aderenza”;
– 2° comma – sostituire “a confine” con “a edificare in aderenza”;
– ultimo comma – eliminarlo;
- Art. 7.5.9 – ultimo comma – adeguare al D.M. 1444/1968;
- Art. 7.6.1 – eliminare tutto;
- Art. 7.6.4 – zone H/1 –. Ridurre lo S.P. minimo al 15%;
- Art. 8.1. – riformulare l’articolo secondo quanto precedente mente considerato, in particolare eliminare gli ultimi due commi;
- Art. 8.2 – riformulare l’articolo in adeguamento alla normativa specifica di legge;
- Artt. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
– stralciare completamente;
– aggiungere la normativa relativa alle aree di rispetto stradale, cimiteriale, fluviale, ferroviario, ecc.

7 Osservazioni

Sono pervenute n. 125 osservazioni di cui 116 in termine e 9 fuori termine.

Sono pervenute direttamente alla Regione 4 osservazioni. Le osservazioni riguardano i seguenti punti:

- 1 regolarità della procedura di adozione della variante;
- 2 viabilità;
- 3 insediamenti di iniziativa pubblica – Piano per Edilizia Economica e Popolare – Piano per Insediamenti Produttivi;
- 4 richiesta di eliminazione di vincoli a verde e attrezzature pubbliche;
- 5 richiesta di ampliamento della zona industriale;
- 6 stralcio della normativa per le industrie estrattive in zona agricola;
- 7 edificazione nella zona destinata a parco territoriale.

Le controdeduzioni comunali di accoglimento delle osservazioni, nel loro complesso, non hanno introdotto sostanziali modifiche al piano.

I criteri di esame delle osservazioni da parte della Commissione si possono così elencare:

- 1 si concorda con le controdeduzioni comunali riguardo alle osservazioni relative a:
 - a) regolarità della procedura di adozione
 - b) classificazione della Zona Industriale
 - c) richiesta di edificazione nella zona destinata a parco territoriale
- 2 non si condividono le controdeduzioni comunali, perché in contrasto con quanto esposto nelle considerazioni precedenti, in merito alle osservazioni relative a:
 - a) dimensionamento del piano
 - b) attrezzature scolastiche
 - c) insediamenti di iniziativa pubblica
 - d) individuazione delle zone A.

Pertanto la valutazione delle osservazioni relative ai punti suddetti va effettuata in base a quanto è stato precedentemente evidenziato.

- 3 *Viabilità*: si ritengono accoglibili quelle osservazioni che tendono ad eliminare le previsioni viarie difformi dal contenuto della variante per la viabilità approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1891 in data 1.12.1972;
- 4 *industria estrattiva in zona agricola*: si respingono le osservazioni relative e si rimanda alle leggi statali e regionali vigenti in materia;
- 5 *estensione delle zone residenziali*: non si ritengono accoglibili quelle osservazioni che appesantiscono il dimensionamento del piano adducendo motivazioni di carattere strettamente privatistico o che comunque non si inseriscono a livello di disegno urbano del piano.

Eventualmente, alcune di esse potranno essere riconsiderate dal Comune in sede di controdeduzioni, purché si inseriscano in modo congruo nelle linee generali del piano stesso. Per le motivazioni più sopra esposte, si concorda con lo controdeduzioni del Comune in merito alle osservazioni seguenti:

nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 46 – 47 – 48 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 60 – 61 – 62 – 63 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 77 – 78 – 79 – 81 – 82 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 101 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 117 – 119 – 121 – 122 – 123 – 125.

In difformità alle determinazioni comunali, si respingono le osservazioni nn. 15 – 30 – 31 – 44 – 45 – 49 – 59 – 75 – 80 – 83 – 84 – 94 – 102 – 116 – 118 – 120.
Si accolgono le osservazioni nn. 64 – 76 – 100 – 109 – 124.

Per quanto riguarda le osservazioni trasmesse direttamente alla Regione, si respingono perché richiamano motivazioni di interesse esclusivamente privato.

Tutto ciò premesso e considerato, con 11 voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto e l'astensione del rappresentante del Comune,

È DEL PARERE

di accogliere in sanatoria la richiesta di autorizzazione preventiva alla variante generale per i motivi evidenziati nella richiesta relativa;
che la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Vittorio Veneto sia meritevole di approvazione, con le modifiche e stralci di seguito specificati, con riferimento all'allegato grafico illustrativo:

- le aree indicate con i numeri da 1 a 42 vengono trasformate da residenziali in agricole EE/1, EE/2, EE/3, a seconda della classificazione dell'area agricola contigua;
- le aree con il n. 43 e n. 44 vengono trasformate da zona residenziale P.E.E.P. in zona agricola, come sopra;
- le aree n. 45 e n. 46 da artigianali sono trasformate agricole, come sopra;
- le aree nn. 47, 48 e 49 vanno stralciate e classificate agricole;
- le aree n. 50 vengono classificate industriali;
- le aree nn. 51 – 52 – 53 – 54 – 55 e 56 vengono trasformate da zona per insediamenti produttivi ad agricole;
- l'area n. 57 deve essere rielaborata, contenendone la capacità insediativa entro una soglia massima di 1500 abitanti.

Per quanto riguarda le osservazioni si richiama quanto dedotto nel precedente considerato.

Va ribadito inoltre che devono essere soppresse tutte le aree EE/0, agricole ad utilizzazione esclusiva, che vanno trasformate in zona agricola EE/3.

In sede di controdeduzioni al presente parere, unitamente alla deliberazione consiliare, devono essere trasmessi nuovi elaborati tecnici e norme tecniche di attuazione, conformi a quanto sopra espresso ed alle decisioni assunte dal Consiglio Comunale e tali comunque da non ingenerare difficoltà di lettura e di interpretazione.


Vanno visti n. 4 elaborati.


OMISSIS


Il Segretario
F.to Vittorio Guardalben


Il Presidente
F.to Mario Ulliana











Verbale di deliberazione del consiglio comunale

Unità
allegata
C79b/5 ►

Per illustrare l'argomento prende la parola l'Assessore Tognolo il quale ribadisce che il Consiglio Comunale, nella seduta odierna, è chiamato ad esprimere un parere sul voto della Regione Veneto relativo alla Variante Generale al P.R.G. adottata dal Consiglio Comunale in data 31.7.1974, con deliberazione n. 153.

La proposta di parere presentata nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, sarà oggetto di modifiche da parte della Giunta Municipale e può essere oggetto di modifiche anche su proposta dei Consiglieri Comunali.

L'Assessore Tognolo quindi dice:

“L'iter di approvazione del P.R.G. si sta finalmente avviando a conclusione.

Le Giunta regionale, facendo proprio il voto espresso dalla Commissione Tecnica

Regionale, ha espresso parere favorevole all'approvazione dello strumento urbanistico, a condizione che vengano apportate le modifiche proposte con il succitato voto.

A seguito della trasmissione delle proposte di modifica elaborate dalla C.T.R. – effettuata con nota 16.12.1977, n. 11911 di prot. del Presidente della Giunta Regionale – il Consiglio Comunale ha conferito al prof. arch. Giovanni Astengo, con delibera n. 96 del 23.6. 1978, l'incarico di predisporre le controdeduzioni al voto regionale.

L'Urbanista ha assolto ai propri compiti presentando gli elaborati dettagliatamente descritti all'art. 1 delle norme di attuazione e che verranno a costituire parte integrante della deliberazione che questa sera il Consiglio Comunale è chiamato ad adottare.

Con teli elaborati questa Amministrazione ha inteso recepire integralmente le proposte di modifica contenute nel voto della C.T.R., allo scopo di affrettare ai massime l'iter di approvazione del P.R. G., nell'intento di dare alla città di Vittorio Veneto uno strumento urbanistico definitivo e certo; in tal modo tutti i cittadini, ivi com-

COPIA

N. 1 reg. Delib. N. 1512 di prot.

AL/gb

 **CITTA' DI VITTORIO VENETO**
MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno otto gennaio 1979 alle ore 18, nella sala consiliare del Comune di VITTORIO VENETO.

Previo invito diramato dal Sindaco in data 2.1.1979 n. 46/1* su decisione della Giunta Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di 1* convocazione.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

1) BARBANTINI Francesco	21) DELLA LIBERA Bruno
2) BASSETTO Luigi	22) DE NARDI Augusto
3) BEGHETTI Antonio	23) DORIGO Antonio
4) BERNARDI Giuseppe	24) GENOVESE Renzo
5) BEVILACQUA Giuseppe	25) LOLLO Gabriella ved. ZANARDO
6) BOEM Luciano	26) MENEHIN Francesca
7) BORSOI Luigi	27) PASQUOTTI Ottavio
8) BOTTEON Gabriele	28) PAZZAJA Antonio
9) BOTTEON Mario	29) PIN Lusiano
10) FERRERI Lorenza	30) PIZZOL Giorgio
11) CANAL Antonio Angelo	31) POLDELMENGO Alessandro
12) CARRARO Ito	32) MOGNOL Domenico
13) CASAGRANDE COSMO Sergio	33) RIZZOTTO Giuseppe
14) COMIS Pier Francesco	34) SANTONASTASO Massimo
15) ERNESTINI BOTTEON Giuseppe	35) SARTOR Enrico
16) DAL BO ZANON Renzo	36) TOFFOLI Aldo
17) GIRARDI Paolo	37) TOGNOLO Daniele
18) DE BASTIANI Dino	38) ULLIANA Mario
19) DAL VECCHIO Ivan	39) ULLIANA BALBINOT Giuseppe
20) DELLA LIBERA Antonio	40) VILLANOVA Luigi

risultano assenti i Signori: Ulliana, Dal Bo Zanon, Carraro.

Fungono da scrutatori i Signori: Bevilacqua, Rizzotto, Canal.

Assiste il Segretario Generale del Comune, Dott. Mameli MAZZA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Giorgio PIZZOL il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto seguente:

ADEGUAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. ADOTTATA IL 31.7.1974, N. 153 AL VOTO DELLA REGIONE VENETO ESPRESSO IN DATA 16.12.1977 - PROVVEDIMENTI.

presi gli operatori economici del settore edilizio, si troveranno di fronte ad un testo normativo che consenta fin da oggi di conoscere con la necessaria chiarezza in quali zone sono possibili interventi edilizi e secondo quali modalità.

Tale scelta viene responsabilmente compiuta pur nella consapevolezza che molti problemi relativi alla programmazione ed all'assetto del territorio rimangono aperti.

È per queste ragioni che il P.R.G. – che si auspica venga approvato in termini brevissimi dalla Giunta Regionale – non rappresenterà un punto d'arrivo, uva più realisticamente, un punto di partenza per future scelte di carattere urbanistico che andranno sempre più precisandosi attraverso gli strumenti urbanistici attuativi, i quali dovranno essere preceduti – specie per le aree e gli edifici di interesse storico ed ambientale – dall'indagine conoscitiva prevista dagli artt. 8 e 18 delle “norme di attuazione” del P.R.G.

La Giunta Municipale intende avviare immediatamente dopo l'approvazione del P.R.G. il processo di riordino dell'assetto territoriale del Comune, di cui la predetta indagine costituisce le premessa necessaria.

Come si è dianzi accennato (e come è ampiamente evidenziato anche nella relazione dell'Urbanista prof. Astengo che accompagna gli elaborati) l'Amministrazione Comunale è consapevole che l'operazione di adeguamento dello strumento urbanistico al voto regionale costituisce una scelta necessaria, ma non sufficiente, rispetto ai problemi oggi emergenti nella nuova realtà istituzionale e legislativa: si dovrà infatti tener conto, quanto alla prima, del Comprensorio, della Comunità Montana e del futuro piano territoriale di coordinamento regionale previsto dalla L.R. 10.12.1973, n. 27; quanto alla seconda, della legge n. 10 del 1977 e successive leggi regionali, nonché della legge sull'edilizia residenziale 5.8.1978, n. 457.

Come è noto l'art. 5 della L.R. 10.12.1973, n. 27 assoggetta a salvaguardia obbligatoria le proposte di modifica agli strumenti urbanistici formulata dalla Giunta Regionale: in conseguenza di ciò, vengono ad essere di fatto soppresse tutte quelle norme e prescrizioni della variante generale adottata il 31 luglio 1974 (cosiddetta variante Cagna) che si trovino in contrasto con le proposte di modifica avanzate dalla Regione, come comunicate con nota 16.12.1977, a firma del Presidente della Giunta Regionale.

Con tali proposte di modifica la Giunta regionale che tra l'altro espressamente richiesto al Comune di redigere nuovi elaborati tecnici e norme tecniche di attuazione, confortati a tali proposte di modifica, al precipuo scopo di non ingenerare difficoltà di lettura e di interpretazione.

Il Comune si è per l'appunto scrupolosamente attenuto a tali prescrizioni: pertanto gli elaborati presentati dal prof. Astengo, ivi comprese le norme di attuazione, costituiscono nient'altro che la traduzione grafica e normativa delle prescrizioni regionali, come tali oggetto di salvaguardia obbligatoria in forza della più volte citata legge regionale n. 27 del 1973.

Pertanto il risultato di questa elaborazione non dà vita ad una nuova variante generale del P.R.G., ma, al contrario, costituisce la stesura finale della variante generale adottata il 31 luglio 1974, a seguito delle proposte di modifica regionali: in effetti sono state mantenute ferme tutte le destinazioni d'uso presenti nella variante generale Cagna, confermate dalla Giunta Regionale.

In base all'art. 10 della legge urbanistica, come modificato dall'art. 3 della legge n. 765 del 1967, il Comune è chiamato ad esprimere un parere sulle proposte di modifica formulate dall'autorità competente, per, l'approvazione o, più precisamente, a

dichiarare se accetta o meno tali modifiche (così si esprime testualmente la circolare del Ministero dei LL.PP. n. 3210 del 28.10.1967, esplicativa della legge “ponte”).

Il Comune intende dunque, come s'è detto, accogliere tali proposte di modifica e pertanto esprimere parere favorevole alla loro introduzione da parte della Giunta Regionale, con la deliberazione di approvazione della Variante generale dei P.R.G. Ciò premesso, la Giunta Municipale propone al Consiglio Comunale di deliberare come segue:

esprimere parere favorevole all'introduzione da parte della Giunta Regionale delle proposte di modifica alla variante generale al P.R.G. adottata il 31.7.1974 con delibera n. 153, contenute nei parere della C.T.R. trasmesso con nota del Presidente della Giunta Regionale 16.12.1977, n. 11911, allegando alla presente delibera i seguenti elaborati, che ne costituiscono la traduzione grafica e normativa:

- 1 stato di fatto al luglio 1978, rappresentato nella tavola n. 1, pure allegata;
- 2 tavola della variante generale di P.R.G. adottata il 31 luglio 1974, modificata per l'adeguamento al voto della Giunta Regionale così come rappresentato nelle tav. n. 2 s 3, pure allegate;
- 3 relazione delle operazioni di adeguamento della variante generale di P.R.G. al voto della Giunta Regionale;
- 4 testo delle norme di attuazione adottate in esecuzione delle proposte di modifica della Giunta Regionale, che sostituiscono integralmente le norme di attuazione adottate il 31.7.1974.

L'Assessore Tognolo dà lettura delle modifiche proposte dalla Giunta Municipale al testo degli articoli n. 6, 8, 10, 14, 15, 19 e alla tabella 1 delle norme di attuazione presentate nella seduta precedente adottate in esecuzione del voto regionale, e il trasferimento delle aree 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 della tabella n. 1 alla tabella n. 2 e l'area n. 61 dalla tabella 1 alla tabella 2.

Aperta quindi la discussione intervengono i Consiglieri Toffoli, De Bastiani e Meneghin chiedendo i motivi delle modifiche proposte al testo delle norme e proponendo altre modifiche.

Interviene quindi per mozione d'ordine il Consigliere Girardi il quale rileva che le modifiche al testo delle norme proposte dall'Assessore Tognolo non erano depositate agli atti 24 ore prima della seduta di Consiglio, come previsto dal Regolamento delle sedute di Consiglio, e per tale motivo chiede che la votazione sull'argomento venga rinviata.

Replica il Sindaco il quale rileva che le modifiche proposte sono state fatte in corso di dibattito e che gli atti depositati presso gli uffici erano sufficienti per permettere la discussione.

Interviene quindi il Consigliere Toffoli il quale dichiara che è sempre possibile modificare in sede di dibattito le proposte della Giunta Municipale, ma le modifiche lette dall'Assessore Tognolo sono proposte della Giunta presentate fuori termine. Il tema che si sta trattando investe tutta la città e tutti hanno potuto notarci che la cosa è stata abborracciata, anche se i Consiglieri hanno potuto apprezzare gli elaborati dei professionisti incaricati di redigere la proposta. L'ultima fase però è stata un pò conclusa ed era difficile orizzontarsi anche perché la materia è complessa. Sono sempre possibili aggiustamenti, ma su tali cose è necessario pensarci bene.

Il Consigliere Toffoli quindi dice:

“Il gruppo D.C. riconosce l'assoluta esigenza, per le situazioni dell'edilizia cittadina, in preoccupante ristagno, nonché per quella del mercato delle aree fabbricabili, ora

fermo su valori assolute e non abnormi per un centro come Vittorio Veneto, di accelerare quanto più possibile l'iter che porta alla definitiva operatività del nuovo P.R.G. Per questo condivide l'impostazione della Giunta, a riguardo delle controdeduzioni ai voto regionale del 22 luglio 1977 sulla variante generale, intesa ad esprimersi nel senso dell'adeguamento a detto voto, e ciò per evitare la lunga procedura dell'ulteriore pubblicazione della deliberazione.

L'esame rapido che ci è stato consentito dai tempi assai brevi non ci permette di esprimere giudizi analitici di merito, ma solo osservazioni di ordine generale.

Ad esempio ci sembra evidente l'intenzione dei redattori dei documenti che stiamo esaminando di ridurre il più possibile il numero delle aree edificabili a P.P. pubblico o a P.d.L. privato e conseguentemente di estendere notevolmente il numero delle aree edificabili a intervento diretto singolo: ciò tien conto dell'invito espresso dal voto regionale ad abolire le aree a indici differenziati a seconda che si proceda per mezzo di intervento edilizio diretto e con strumento urbanistico attuativo, nonchè dell'opportunità offerte dalla legge 10, che, obbligando i privati a versare sempre ai Comuni la rispettiva quota parte di oneri di urbanizzazione, toglie almeno una parte delle ragioni che suggerivano di abbondare nei P.R. e il nostro ne è abbondantissimo con le zone a P.P. o P.L.

In linea generale su ciò noi siamo d'accordo.

Ci sarebbero poi numerosi altri aspetti che noi condividiamo, come alcuni sui quali non siamo d'accordo, ma prima, anzi, invece che entrare nel merito, a noi preme in questa sede di dire, in via preliminare e giudiziale, la nostra vivissima preoccupazione in ordine alla effettiva aderenza nei contenuti, dei documenti che stiamo esaminando, all'intenzione che è espressa nelle considerazioni generali (pagine 2, 3, 4) della Relazione e negli stessi titoli dei documenti sottoposti alla nostra valutazione e quindi al nostro voto.

In altre parole, noi nutriamo forti dubbi che il contenuto delle tavole e delle Norme di Attuazione corrisponda effettivamente ad operazioni di Adeguamento al voto regionale.

Anzi, e tener conto di certi aspetti come;

- le massiccia operazione di riclassificazione di molte zone, con la totale (o quasi, salvo verifica) scomparsa delle precedenti zone B, regolate sempre e solo a P.P. o P.L., riclassificate spesso in zone a intervento diretto;
- l'importanza specifica di tale operazione quando si riferisce a aree centralissime come quelle attorno al Municipio, con l'introduzione di possibili effetti perversi (come la speculazione edilizia e le lottizzazioni tipo vent'anni fa);
- lo stralcio di aree non richiesto dai voto e la conferma di altre del voto, invece, stralciate;
- il rifacimento integrale delle Norme di Attuazione con eliminazione di moltissime norme precedenti non stralciate dai voto;

a tener conto, dicevo, di tutto questo, e prescindendo da ogni giudizio di merito, che spesso è positivo, i dubbi spariscono e affiora la certezza che non di adeguamento si tratti, ma di sostanziale modifica della variante, molto al di là e al di fuori di quanto chiesto dal voto regionale.

Di qui la preoccupazione fortissima che;

- o la Regione restituisca il tutto eccependo che si tratta di controdeduzioni modificative e quindi di documento soggetto alla pubblicazione di rito;
- oppure - e sarebbe peggio, infinitamente peggio - che in un momento qualsiasi

(domani stesso, oppure durante l'attesa del riscontro tutorio, oppure magari anche a intervenuta approvazione de parte della Regione) un qualsiasi cittadino si rivolga al T.A.R. per una qualsiasi ragione e detto tribunale so penda l'operatività di queste nuove norme.

Nell'un caso come nell'altro (o peggio, dicevo, nel secondo) si perderebbe molto più tempo di quanto si cerca qui di guadagnare.

Di qui il nostro invito a scegliere tra due comportamenti:

- 1 O fare un adeguamento vero e proprio, *letterale*, al voto regionale, su cui non vi possono essere dubbi di sorta.
- 2 O procedere con questa proposta come se fosse una controdeduzione modificata e, in tal caso, con la prescritta pubblicazione.

Per dimostrare la nostra intenzione di concorrere a far presto noi diciamo fin d'ora che siamo disposti a votare a favore dell'una come dell'altra proposta. Purché l'Amministrazione scelga tra le due.

Non ci pare infatti ci poter votare un adeguamento che tale non è.

E questo io diciamo, sia chiaro ed inequivocabile, perché ci preme che si faccia veramente presto. Pensare di far presto oggi, per trovarci *fermi* domani, sarebbe esiziale perla città. E noi non ce la sentiamo di concorrere a diffondere illusioni: così come stanno le cose, infatti, c'è il pericolo, che un po' tutti si illudano: e il risveglio sarebbe per tutti amaro.

Insistiamo pertanto col nostro invito:

si faccia un adeguamento che sia veramente tale, oppure si avanzi questa proposta per quella che cioè una vera e propria controdeduzione al voto.

Per quanto ci riguarda rinunciamo in questa sede anche ad entrare nel merito.

Purché si faccia presto voteremmo oggi, per così dire, a scatola chiusa.

Ma sulla scatola chiusa il titolo deve essere chiaro ed inequivocabile, per l'amministratore come per il cittadino.

Altrimenti si corre il rischio, al di là delle intenzioni e salva ovviamente la buona volontà, di imbrogliare la gente".

Interviene il Consigliere Bassetto il quale dice:

"Il gruppo consiliare socialista esprime parere favorevole delle operazioni di adeguamento della variante generale al voto della regione, individuando nella prassi seguita la via più rapida per assicurare alla città uno strumento urbanistico agibile a tempi brevi.

Siamo perfettamente consci dei limiti che tale operazione presenta in un quadro di programmazione del territorio; non sono contemplate scelte pianificatorie a livello comprensoriale, solo la grande viabilità trova una sua sistemazione in quanto già approvata nel '72, e pure dovrà essere ridisegnata per rispondere alle mutate necessità e condizioni dello sviluppo, le aree destinate a servizi pur avendo necessariamente conservato la localizzazione prevista dal piano Cagna, dovranno, in una fase successiva, trovare una loro più adeguata collocazione.

L'Adeguamento al voto si limita a rispondere ai quesiti regionali per quanto riguarda le zone di classe A (storiche) e 13 (completamento) e sulla quantificazione degli standard in termini estremamente statici. Ci sembra comunque degno di nota come in questa fase di adeguamento sia stata data una risposta per quanto riguarda le zone A sia per la loro ripermetrazione sia, in termini di prospettiva, per un più corretto uso degli edifici di valore storico ed ambientale conseguente ad un'indagine conoscitiva che consenta tin riuso degli stessi finalizzato ad un recupero generale e comun-

que rispondente alle necessità residenziali o per servizi. Pare altresì corretta l'interpretazione al voto regionale per quanto riguarda le aree di completamento: un lavoro parallelo tra i progettisti incaricati e la sezione urbanistica comunale ha consentito di giungere ad una puntuale conoscenza dello stato di fatto permettendo in tal modo di suddividere il territorio in zone già urbanizzate ed edificate, e come tali di fatto di completamento, e zone di espansione. L'entrata in vigore della nuova legislazione urbanistica (legge 10 e 457) ha giustamente consentito l'inserimento per le dette zone B di piani attuativi di comparto, 1a cui natura consente sia uno studio complessivo delle zone di intervento, sia una più snella procedura amministrativa. Per le zone agricole non si è prevista alcuna normativa in quanto si ritiene giusto recepire in toto quanto stabilito dalla nuova legge regionale.

Ci rendiamo conto come la pubblicazione di queste operazioni di adeguamento ci avrebbe meglio garantito per un più certo iter amministrativo, ma, considerato che tali operazioni non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle zone e che la giurisprudenza al riguardo ci consente un limite di garanzia sufficientemente elevato, riteniamo giusto procedere all'approvazione delle proposte di Giunta.

Contemporaneo al voto favorevole, viene il nostro impegno a garantire il rapido avvio di un'azione programmatica che, con l'utilizzo degli strumenti volta a volta necessari, assicuri alla collettività l'adeguamento dello strumento urbanistico alle necessità emergenti dal territorio".

Interviene il Consigliere BOEM il quale dice:

"L'intervento del nostro partito è un intervento del tutto particolare, e nostro dovere rifare un po' la storia di quanto è successo nel passato (venuto e prossimo) fino ad oggi. Il vecchio P.R.G. fu approvato nel '58. Ci si accorse subito che il piano era inadeguato, frammentario e di gestione lassista.

Il nostro partito ha fino da allora patrocinato l'adozione di uno strumento urbanistico, ovviamente in variante, che fosse più aderente ai bisogni della città e più coerente con la normativa urbanistica, che, nel frattempo, era stata emanata dal governo (legge ponte, standards urbanistici, leggi di salvaguardia, ecc.).

La variante generale vide la luce, però, soltanto nell'estate del 1974, cioè 16 anni dopo. Non è per fatto polemico che vogliamo mettere in rilievo che commissioni urbanistiche furono istituite nel periodo in cui l'attuale assessore regionale Ulliana era Sindaco della città e dal suo successore prof. Toffoli nella sua 2ª tornata amministrativa. La posizione del P.S.D.I., aperta alle istanze sociali, ma anche improntata al buonsenso che deve guidare l'amministratore nella gestione del territorio, ha sempre avuta e sostenuta una chiara posizione d'avanguardia.

Il P.S.D.I. non era d'accordo quando, per esempio, si volle la variante generale dimensionata su un modulo eccessivo che non avrebbe portato ad alcun risultato apprezzabile ma che, anzi, avrebbe messo in crisi il nuovo P.R.G. quando lo stesso fosse comparso all'esame degli organi regionali.

Un organo di stampa locale, riferendosi a quanto il nostro partito pensava su questo specifico argomento, scriveva in data 19.1. 1975: "Crediamo proprio che la variante generale del P.R.G. di Vittorio Veneto troverà delle accoglienze, non molto facili alla regione". Eravamo dei facili profeti dato che le cose ci apparivano chiare e non distorte da altri sentimenti che non fossero il senso pratico e l'obiettività.

Quando la variante adottata il 31 luglio 1974 si trovò sui tavoli regionali i fatti ci diedero ragione ed il piano ne uscì mutilato nel modo che sappiamo.

P.S.D.I. si rese subito conto che una variante così ridotta (e legittimamente ridotta)

non offriva all'amministrazione che due possibili ed alternative vie da percorrere: o rifare ex novo un altro P.R.G., oppure dare attuazione, nei limiti del possibile, e nell'ossequio dell'autonomia locale, a quanto la Regione aveva detto.

Diciamo subito che la prima delle due strade sarebbe stata senz'altro la più facilmente percorribile, soprattutto in presenza di una normativa nazionale e regionale che non è quella di oggi; però tale strada avrebbe messo il Comune al punto di partenza e noi, Socialdemocratici, che di punti di partenza avevamo fatto pluriennale esperienza, abbiamo ritenuto fosse senz'altro da preferire la seconda, anche se più complicata e per certi versi rischiosa.

Il percorso, che si parava dinnanzi all'Amministrazione, aveva ed ha al suo inizio, un semaforo rosso, da non valicarsi: *la ripubblicazione della variante*, che avrebbe richiesto dei tempi notevolmente lunghi. È per questo che le controdeduzioni al parere regionale, che stasera questo Consiglio è chiamato a votare, concernono aspetti della variante che non richiedono, a nostro avviso, la ripubblicazione.

Ovviamente, quindi, le presenti controdeduzioni sono dichiaratamente parziali e vogliono autodefinirsi "di adeguamento al voto regionale". Resterà a questa e magari alla successiva Amministrazione il compito di procedere oltre, mediante l'istituto delle varianti, che chiaramente sono indicate dal parere regionale del 16 dicembre 1977.

In questo ultimo scorcio di tempo, inoltre, sono venute alla luce, sia in sede nazionale, che in sede regionale, delle normative urbanistiche che hanno profondamente innovato tutta la materia.

Basta accennare alla legge 10 nazionale, alla 61 e 62 regionali, alla 457 nazionale, alla legge 80 regionale (istitutiva dei comprensori); alte leggi, importanti ed innovative sono previste in campo regionale (esempio: legge urbanistica regionale),

Non occorre essere "addetti ai lavori" per capire, dalla semplice lettura di tali leggi e di tali disegni di legge, che la operazione "varianti" è essere di gran lunga facilitata soprattutto per quanto attiene agli aspetti procedurali e di approvazione. E tale stato, di fatto ci conforta nel ritenere che la scelta operata e di cui ho detto prima, era decisamente la migliore. La situazione urbanistica di Vittorio Veneto, allo stato delle code è quella che è e siamo lieti di non essere noi tra coloro che la hanno generata.

Le controdeduzioni che sono in questo momento all'esame del Consiglio Comunale propongono alla definitiva sanzione regionale l'utilizzazione, su notevole scala, di un vecchio istituto giuridico attuativo previsto dall'art. 23 della legge urbanistica del 1942 che è stato appena accennato dalla legge 10 in un inciso dell'art. 13 e che è stato *totalmente ignorato dalla legge 61 regionale* relativa alle norme di attuazione della citata legge 10 nazionale; tale istituto è quello del *comparto edificatorio*. Esso è strumento attuativo del P.R.G. che non abbisogna dell'approvazione regionale ma soltanto della approvazione del Consiglio Comunale. È quindi uno strumento attuativo molto più agile e speditivo. Il nostro partito ha contribuito in maniera determinante alla utilizzazione di tale strumento nelle proposte, di controdeduzione in discussione stasera. Strumento che può paragonarsi solo al Piano di Recupero in Centro storico previsto dalla recentissima legge 457 del 5 agosto 1976.

Ci auguriamo quindi che il prossimo futuro, porti ai vittoriosi quelle che in dialetto locale sono dette "bone joze".

La normativa nazionale e regionale lo può far legittimamente ritenere e sperare. Sta agli Amministratori di Vittorio Veneto di percorrere tale strada con unità di intenti, avendo soprattutto riguardo all'interesse della nostra città".

Interviene quindi il Consigliere Genovese il quale dichiara di essere d'accordo cori

molte cose dette dai Consigliere Boem. Fa presente che lo strumento urbanistico del Comune di Vittorio Veneto è attualmente la variante Cagna, non ancora approvata dalla Regione, modellata secondo una logica superata dalli leggi intervenute, e secondo una concezione che considerava che gli strumenti urbanistici dovessero essere di larga massima. Per tali motivi il P.R.G. era stato dimensionato su 60.000 abitanti, ed era stata fatta una scelta massiccia di aree da urbanizzare. Nel 1974 il P.C.I. espresse la critica di sovradimensionamento del piano, al quale erano applicati i correttivi dei P.P. e dei P.L., che garantivano al Comune la possibilità di intervenire nella gestione urbanistica.

Poiché molta parte del territorio era sottoposto a P.P., il Comune non poteva in pratica rilasciare concessioni edilizie. La Regione quindi ha giustamente emendato la variante, riducendo la potenzialità insediativa.

Ma vi erano anche le esigenze abitative di decine di vittorie si, e carattere non speculativo, (es.: ampliamento di un fabbricato per servizi) e per venire incontro a tali esigenze e per incrementare l'attività edilizia della città, il P.C.I. ha voluto recepire il voto regionale e ha tentato, nel rispetto delle indicazioni della Regione, alcune operazioni limitate per dare una pur minima risposta a determinate esigenze della città, tenendo sempre presente l'opportunità di non ripubblicare gli atti. Una risposta puntuale alle esigenze cittadine potrà essere data in seguito mediante l'adozione di apposite varianti urbanistiche.

I tecnici hanno fatto un ottimo lavoro, tenendo presente, al fine di una rapida approvazione, che erano costretti a recepire le indicazioni del voto regionale.

Va anche sottolineato il rapporto collaborativo con la Regione, concretatosi in vari contatti con gli Uffici Regionali e suggerimenti.

Va anche rilevato che il Consigliere Toffoli a nome della D.C. ha mostrato sostanziale adesione al merito delle scelte, per cui in materia vi è un orientamento unitario. La preoccupazione di vedersi bloccato lo strumento urbanistico in pochi mesi, è sentita anche dal P.C.I., ma la cosa è stata studiata bene, per cui allo stato dei fatti il rischio può essere corso, perché coperto da sufficienti margini di garanzia.

Consigliere Genovese quindi annuncia il voto favorevole del gruppo consiliare del P.C.I. alla proposta.

Interviene quindi, il Consigliere Balbinot il quale dichiara che era intenzionato ad esprimere il proprio voto a favore della proposta della Giunta, tenendo presente la necessità di avere un Piano Regolatore al più presto, ma perché il lavoro è stato molto confusionario ed ha preso visione solo nella serata della relazione, a cui sono stati apportati, nella seduta odierna, parecchi emendamenti, si asterrà dal voto, se il voto verrà espresso nella seduta odierna.

Interviene quindi il Consigliere Girardi il quale chiede che il Sindaco risponda alla mozione d'ordine precedentemente presentata e chiede che venga data lettura del testo definitivo ed integrale della proposta che il Consiglio Comunale si accinge ad approvare, che tutto il processo verbale venga letto ed approvato nel corso della seduta e che la votazione avvenga per appello nominale.

Sindaco quindi sospende la seduta.

Ripresa la seduta il Sindaco dichiara che la mozione d'ordine va respinta perché l'oggetto della discussione era stato legittimamente inserito all'ordine del giorno e comunicato ai Consiglieri e termini di legge e di Regolamento e nel rispetto dell'art. 14 del Regolamento delle Sedute del Consiglio Comunale. La proposta di deliberazione deve intendersi come proposta aperta alla discussione. Gli atti relativi all'argomento

in discussione erano depositati negli uffici di segreteria almeno 24 ore prima come previsto dall'art. 9 del citato Regolamento ed erano sufficienti a consentire ai Consiglieri di prendere ampiamente cognizione dell'argomento in discussione.

Il Sindaco quindi dà lettura del dispositivo della deliberazione che sarà votata, senza dare lettura degli allegati alla deliberazione.

L'Assessore Tognolo dà lettura degli articoli 8, 10, 14, 15, 19 nel testo modificato quindi dichiara che le proposte della Giunta, formulate 15 giorni prima, possono essere oggetto di modifica.

L'Assessore Tognolo quindi dice:

“Si è sentito da tutti quanti sollevare problemi, preoccupazioni, perplessità, però volevo un po' anche chiarire questo aspetto. All'inizio mi sembra di aver detto che quello che questa sera si andava a definire, era il parere che veniva richiesto dopo il parere formulato dal Comitato Tecnico Regionale. Ora, con la massima tranquillità e con la massima onestà intellettuale, e politica, ritengo di non avere, attraverso la proposta presentata, fatto una zonizzazione che fosse diversa o che contenesse stralci diversi da quello che è stato il voto regionale. Se qualche errore vi è stato, come mi è parso fosse stato indicato dal Consigliere Toffoli nel suo precedente intervento in cui pare abbia fatto riferimento a stralci di qualche area, diversi dal voto regionale, sarà stato un errore. Solo invito a puntualizzare, visto che la normativa prevede le aree con i numeri, quali sono queste aree in cui si è effettuato questo stralcio?

In che cosa è consistito l'adeguamento? Innanzitutto nel non modificare mai in alcun caso le destinazioni d'uso previste dalla variante del luglio 1974 modificata con il parere regionale e qui riproposte. Si sovrappongono una dopo l'altra queste destinazioni e queste perimetrazioni senza dubbio di smentita. Che cosa richiedeva il voto regionale? Di riempire dei vuoti, carenze, che erano presenti nella normativa presentata nel luglio 1974 e qui è stata già in altro luogo e in altra sede o in altre sedi sollevata la legittimità che la Regione aveva di chiedere queste cose, ebbene, nei riempire questi vuoti, la Giunta formula questo parere ed esprime questo parere come richiesto dal voto regionale; la responsabilità quindi dell'introduzione di fatti nuovi non ricade affatto sulla nostra Amministrazione.

Poi va ricordato che tutto questo discorso cade nel quadro delle innovazioni introdotte dalla legge 10, la quale legge 10 definisce le aree e gli edifici e le loro funzioni. Quindi fatte salve quelle sovrapposizioni, a cui facevo riferimento, non mi pare che vi siano sostanziali obiezioni sul piano delle procedure e dei contenuti. Per qualsiasi privato che abbia intenzione di ricorrere contro questi provvedimenti. Ecco perché secondo me non esiste, né si può accettare, il discorso dell'alternativa che proponeva il Consigliere della Democrazia Cristiana: pubblicazione sì o pubblicazione no.

Qui non vi è assolutamente, esigenza di fare pubblicazioni perché non esistono modifiche sostanziali; le modifiche sostanziali sono state introdotte, dal voto regionale con i poteri che aveva la Regione ex articolo 10 della legge urbanistica e delle sue successive modificazioni. In definitiva, su quello che c'era di indeciso, di incerto, noi abbiamo espresso un parere, su quello che era certo ci siamo adeguati. Quindi cadono, a mio avviso, tutte le perplessità e i dubbi che qui sono stati sollevati. Se vi saranno perplessità o dubbi sostanziali questi saranno risolti nelle sedi competenti che sono le sedi regionali”.

Interviene quindi il Consigliere Toffoli il quale dichiara riguardo alla questione preliminare che nella seduta odierna la Giunta ha modificato la proposta agli atti, che la cosa è accettabile, che nel corso della seduta è sempre possibile modificare la propo-

sta, ma il Sindaco non può parlare di forzatura quando si dice che la proposta agli atti era diversa da quella riferita in Consiglio Comunale.

I dubbi sollevati restano, la proposta avanzata precedentemente dalla D.C. era quella di analizzare gli atti insieme, per essere sicuri di agire correttamente sul piano giuridico, ma la proposta non è stata accettata. Quindi non ci si può lamentare se è stato fatto rilevare che i Consiglieri sono stati invitati a discutere su un documento che è stato presentato solo in sede di dibattito consiliare.

Il P.S.D.I. ha fatto la storia del P.R.G., ma va rilevato che non vi è stato partito rappresentato più a lungo e livello urbanistico dei P.S.D.I., che ha vantato per lunghissimi anni Sindaco e Assessori all'urbanistica, anche nel periodo in cui è stato messo in cantiere il P.R.G.. Anche quando è stata elaborata l'ultima variante al P.R.G. il P.S.D.I. ha mostrato un'acutissima attenzione, infatti il suo rappresentante è stato sempre presente alle 60 riunioni della Commissione, ha sempre assentito, eccetto che nella votazione finale, quando ha detto che il Piano, anche se tecnicamente perfetto, era politicamente censurabile e si era astenuto dal voto. La maggioranza ora dice che la Regione ha fatto bene a ridimensionare il P.R.G., mentre per il P.E.E.P. vi erano state fortissime proteste, solo perché il P.E.E.P. era stato adottato dalla stessa maggioranza.

Nei tempi attuali, l'intervento della Regione, per ridimensionare il P.E.E.P., era necessario ed è opportuno che il Comune si adegui alle direttive della Regione. In realtà si tratta di un adeguamento ma non si, se sia giuridicamente corretto formulare un parere sui pareri.

Il Consigliere Genovese ha detto che il P.C.I. era contrario al Piano, mentre in effetti il P.C.I. era favorevole alla bozza generale e l'astensione dal voto era stata motivata dalla scarsa pubblicità o dal ridotto dibattito sul Piano, e in una delle osservazioni presentate il P.C.I. proponeva di aumentare gli indici di pianificazione del territorio. Per i motivi indicati quindi non è possibile dare un contributo di merito, per cui anche se è vero che vi è tutta una serie di note positive, vi sono anche una serie di punti di dissenso.

Vi è stata una certa confusione nel fare le cose e il richiamo, all'art. 9 del Regolamento delle sedute di Consiglio Comunale è solo un invito per cercare di fare le cose per bene, in modo da evitare di porre in essere elementi che possano fare da freno.

La D.C. quindi, ribadendo la propria disponibilità a dare il proprio consenso alle due disposizioni alternative, dichiara la propria astensione dal voto.

Interviene il Consigliere Girardi il quale dichiara che l'art. 9 pone delle disposizioni precise che la Giunta non ha rispettato, per cui non parteciperà alla votazione perché la deliberazione adottata sarebbe illegittima, in quanto la proposta di deliberazione è parzialmente inesistente non essendo agli atti 24 ore prima della discussione.

Se avesse avuto la possibilità di consultare gli atti la proposta completa si sarebbe astenuto, anche perché aveva presentato un'interrogazione sollecitando l'Amministrazione a rispondere al voto regionale.

Interviene il Consigliere Genovese il quale dichiarerà che la D.C. ha avanzato, prima della seduta, la richiesta di sospendere la discussione e la votazione per confrontarsi sul parere da dare alla Regione. A tale richiesto il P.C.I. ha risposto negativamente perché la Giunta ha presentato ufficialmente in Consiglio Comunale, su richiesta della D.C. avvenuta in una riunione di capigruppo, il parere di adeguamento al voto regionale. Alla fine della seduta del Consiglio Comunale erano presenti solo 4 o 5 Consiglieri della D.C.

Quindici giorni dopo le seduta di Consiglio Comunale, la D.C. ha chiesto ancora giorni, il P.C.I. per tale motivo si sente preso in giro, per cui fermamente ha risposto negativamente. Esistono altri strumenti per il confronto, esiste infatti la Commissione Urbanistica che ha funzionato regolarmente anche senza la presenza della D.C. Il P.C.I. quindi non si sottrae alla discussione che, secondo la D.C., deve avvenire solo in aula, unico luogo in cui i due partiti devono confrontarsi. Il P.C.I. quindi non è disponibile ad altre riunioni, anche perché la D.C. aveva tutto il tempo per analizzare la questione.

L'Amministrazione ha avuto rapporti con gli organi regionali ed ha avuto gli opportuni suggerimenti. La Regione ha ridimensionato la variante e ciò ha comportato una notevole lavoro, per un periodo di tempo pari ed un anno.

Il P.C.I. è favorevole alla proposta della Giunta perché in tale modo l'Amministrazione mostra la volontà di risolvere i problemi cittadini.

Interviene il Consigliere Toffoli il quale dichiara che la richiesta di rinvio è stesa posta in termini positivi e propositivi, in modo comunque da non superare la data di venerdì 12 gennaio p.v. Il fatto che altri componenti la maggioranza fossero d'accordo sulla richiesta sta a significare che le richiesta non era dovuta a oscuri puntigli. Riguardo alle riunioni dei capigruppo, fa presente che l'invito a partecipare alle riunioni proviene dal Sindaco e che spesso alle riunioni partecipa solo il rappresentante della D.C. e il rappresentante del Comune.

Interviene il Consigliere Genovese il quale precisa che la D.C. ha chiesto un ulteriore spostamento di due o tre giorni, ma il P.C.I., dopo la richiesta avanzata tempo fa dalla D.C., si sente preso in giro. Riguardo alle riunioni dei capigruppo fa presente che spesso in Consiglio Comunale era stata richiesta una discussione più rapida, ma ciò era impossibile perché la D.C. non partecipava alle riunioni dei capigruppo. Se la D.C. vuole discutere solo in aula, il P.C.I. è disponibile.

Interviene il Consigliere Bassetto i 1 quale dà atto che la D.C. ha posto in termini corretti e positivi la richiesta di rinvio, ma il metodo inaccettabile perché la richiesta è stata avanzata mezz'ora prima dell'inizio del Consiglio Comunale. Dichiara anche che il P.S.I. è favorevole alla proposta della Giunta.

Prende quindi la parola il Sindaco il quale rileva che la minoranza ha manifestato solo la volontà di fare opposizione senza entrare nel merito. In altre precedenti riunioni sull'argomento non sono stati mai sollevati problemi di tempi, per cui l'opposizione è contraria per partito preso.

Il lavoro svolto impegnativo e complesso è stato affrontato con serietà dell'Amministrazione e dai tecnici che hanno redatto il parere, su cui si pronuncerà la Regione.

Le alternative erano due: o modificare radicalmente la variante incidendo profondamente sul carattere del Piano, o accogliere le indicazioni del voto regionale. La Giunta ha scelto di seguire le indicazioni del voto regionale, in quanto era necessario arrivare al più presto all'approvazione della variante, cosa non possibile con l'adozione di un nuovo Piano.

Sarà la Regione a decidere sul parere espresso dal Consiglio Comunale nella seduta odierna.

Chiusa la discussione il Sindaco pone in votazione per appello nominale come richiesto dal Consigliere Girardi la proposta della Giunta Municipale.

Escono i Consiglieri Casagrande, Cosmo e Girardi (Presenti 35)

Il Consiglio Comunale

UDITA l'esposizione dell'Assessore Tognolo e gli interventi dei vari Consiglieri;
RITENUTO di dover approvare la proposta Giunta così come formulata;
CON voti favorevoli 21 e astenuti 14 (Barbantini, Seghetti, Bevilacqua, Borsoi, Botteon Mario, Comie, De Bastiani, De Nardi, Dorigo, Lollo, Meneghin, Toffoli, Balbinot, Villanova), resi per appello nominale,

Delibera

esprimere parere favorevole all'introduzione da parte della Giunta Regionale delle proposte di modifica della variante generale del P.R.G. adottata il 31.7.1974 con delibera n. 153, contenuto nel perere della C.T.R. trasmesso con nota del Presidente della Giunta Regionale 16.12.1977, n. 11911, allegando alla presente delibera i seguenti elaborati, che non costituiscono la traduzione grafica e normativa:

- 1 stato di fatto al luglio 1978, rappresentato nella tavola n. 1, pure allegata;
- 2 tavola della variante generale di P.R.G. adottata il 31 luglio 1974, modificata per l'adeguamento al voto della Giunta Regionale così come rappresentato nelle tav. n. 2 e 3, pure allegate;
- 3 relazione delle operazioni di adeguamento della variante generale di P.R.G. al voto della Giunta Regionale;
- 4 testo delle norme di attuazione adottate in esecuzione delle proposte di modifica della Giunta Regionale, che sostituiscono integralmente le norme di attuazione adottate il 31.7.1974.

Dopo la votazione il Sindaco dispone che il Segretario e il Vice Segretario si ritirino nella stanza di riunione delle Commissioni per la preparazione del verbale della seduta del quale è stata richiesta dal Consigliere Girardi l'immediata lettura.

Avverte che comunque la seduta continua. Dopo alcuni minuti su invito dell'Assessore Pasqualotti il Sindaco dispone la verifica del numero legale dell'assemblea invitando il Segretario a fare l'appello dei Consiglieri.

Accerta in tal modo che in aula sono presenti soltanto i Consiglieri: Bevilacqua, Poldelmengo, Girardi, Botteon Giuseppe, Botteon Gabriele, Tognolo, e cioè, con lui, in numero di 7 e pertanto sospende la seduta per mancanza del numero legale.

A questo punto il Consigliere Girardi, protestando, afferma che l'accertamento del numero legale può essere fatto soltanto al momento della votazione; dello stesso avviso però non è il Sindaco che, appunto, dice potersi effettuare detto controllo in ogni momento della seduta e che, perciò, conferma lo scioglimento dell'assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto. ■

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to **Pizzol**
IL CONSIGLIERE ANZIANO f.to **Meneghin**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mazza

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è stata pubblicata all'albo pretorio dal 18 gennaio 1979 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittorio Veneto, li 17 gennaio 1979

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE VENETA
Comitato di Controllo
Sezione di Treviso

N. _____

Pervenuta il _____

Scade il _____

Esecutiva il _____

Esecutiva a' sensi artt. 59-60 Legge 10-2-1953, n. 62
SEGRETARIO GENERALE
f.to Mazza

Deliberazione della giunta regionale

Unità
allegata
C79b/6 ►

la giunta regionale

VISTA la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Vittorio Veneto adottata con deliberazione consiliare n. 153 in data 31.7. 1974, esecutiva a tutti gli eletti;

VISTO il parere n. 423 espresso in data 22.7.1977 dalla Commissione Tecnica Regionale, fatto proprio nelle considerazioni e nelle conclusioni da questa Giunta Regionale, con cui si riteneva meritevole di approvazione il citato strumento urbanistico, previa introduzione e modifiche, stralci ed integrazioni;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di Vittorio Veneto n. 1 in data 8.1.1979 con cui si accolgono alcuni stralci, modifiche ed integrazioni e si controdeduce ad altre prescrizioni;

REGIONE DEL VENETO	
Prot. N. 8311	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
OGGETTO N. 15.7.5	Sceluta del 17.08.1979
Comune di VITTORIO VENETO (TV) Variante Generale al Piano Regla tore Generale - Approvazione -	Presidente - Tomelleri - Angelo - V. Presidente - Cortese - Marino Assessore - Battistella - Gilberto
	TRATTATI Borgo - Franco Fabris - Pietro Gambero - Giancarlo Guidolin - Francesco Meletto - Giambattista Rampì - Giancarlo Righi - Luciano Uliana - Mario
	V. Segretario
Assiste il Segretario Generale della Programmazione Redige il verbale il sottoscritto Segretario <i>f.f. Dr. Maurizio Molina</i>	

considerato che:

La documentazione prodotta dal Comune di Vittorio Veneto in sede di contro deduzioni ai parere della Commissione Tecnica Regionale n. 423/1977 appare correttamente elaborata sulla base di quanto formulata dal parere medesimo. Va in particolare rilevato come il Comune abbia sostanzialmente accolto il principio di rivedere le perimetrazioni delle zone aventi effettive caratteristiche di centro storico, basandosi su un'analisi dello stato di

fatto che individua gli edifici di antica costruzione e le loro aree di pertinenza:

- conseguentemente sono state classificate alcune sottozone della classe A in altra zona omogenea, a seconda delle specifiche caratteristiche, definendo per ciascuna particolari accorgimenti normativi per l'attuazione delle previsioni di piano;
- senza variazioni della destinazione d'uso, si è proceduto ad un'adeguamento delle singole classificazioni alla situazione di fatto;
- essendo nel frattempo state promulgate leggi in materia urbanistico-edilizia quali la 10/1977 e la 457/1978 si è ravvisata l'opportunità di raccogliere l'adeguamento, prodotto dal Comune, della normativa di attuazione ai nuovi disposti di legge;
- in linea di massima le controdeduzioni comunali risultano accoglibili ad eccezione:
 - a) della riproposta della zona sportiva ad est della SS.51, che va stralciata rimandando una corretta localizzazione del campo sportivo ad una eventuale successiva variante;

- b) della eliminazione completa della previsione di un'area destinata ad edilizia economica e popolare in località S. Giacomo di Veglia, che va parzialmente reinserita secondo i criteri già espressi nel citato parere;
- vanno riportate nella cartografia di progetto le varianti già approvate rispettivamente con deliberazioni di Giunta Regione n. 1235 del 6/6/1975 e n. 5299 del 31/10/1978;
- si ricorda che all'interno delle aree di rispetto cimiteriale non sono valide altre classificazioni previste;
- in riferimento alle osservazioni prodotte al piano di ritiene di ribadire quanto espresso nota parere dalla Commissione Tecnica Regionale n. 423/1977;

RITENUTO come diverse recenti normative urbanistiche, introdotte in particolare con la legge statale A57/1973 e la legge regionale 58/1978 prevalgono sullo strumento urbanistico, senza bisogno di essere esplicitamente introdotte;

VISTE le leggi 17.8.1942 n. 1150, 6.8.1967 n. 765, 28.1.1977 n. 10, 5.8.1978 n. 457, nonché le leggi regionali 1.9.1972 n. 12, 10.12.1973 n. 27, 27.10.1977 n. 61, 13.9.1978 n. 58 e 21.11.1978 n. 62;

UDITA la relazione dell'Assessore regionale Pietro Fabris, quale assicura l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Con voti unanimi e palesi,

Delibera

- 1 di approvare, la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Vittorio Veneto, in atti della presente deliberazione, come composta da:
 - a) **NORME DI ATTUAZIONE**, con le seguenti prescrizioni:
 - art. 11
 - aggiungere alla fine “e l'altezza massima dei fabbricati dovrà inoltre essere rapportata a quella di eventuali edifici di carattere storico-artistico e/o ambientale adiacenti, e alla dimensione delle strade e spazi pubblici confinanti;
 - art. 14
 - sostituire il 2° comma con “Il rapporto massimo tra superficie coperta e scoperta sarà uguale al 50% dell'area del lotto”; aggiungere un comma: “le distanze dai confini del lotto di proprietà sono sfissate in mt. 7,50 con possibilità di costruite in aderenza per i fabbricati di tipo “schiera”; penultimo comma: sostituire “nella misura ... della zona” con “in misura non inferiore ai minimi prescritti dal D.M. 2.4.1968 n. 1444”;
 - art. 15
 - stralciare il 3° comma “Le eventuali ... eccedenze”;
 - stralciare l'ultimo comma;
 - “1 edificabilità della zona è regolata dai disposti della legge regionale 58/1978”;
 - art. 18
 - sopprimere da “I risaltati dell'indagine conoscitiva alla fine ed inserire il seguente comma “Allo scopo di conformare il piano ai risultati di tale indagine conoscitiva, il Comune provvederà ad adottare una variante specifica al Piano Regolatore Generale”;

art. 19

- punto B – sostituire “le ... medie” con “la quota *più* bassa”;

art. 20

- sostituire “mt. 8,00” con “mt. 10,00”;

le dizioni delle tabelle 1 – 2 – 3 – vanno adeguate a quelle della legenda;

- b) tav. 2 – foglio A sc. 1:5000
- c) tav. 2 – foglio B sc. 1:5000
- d) tav. 2 – foglio C sc. 1:5000 in cui l'area campita in colore azzurro è classificata secondo quanto approvato con de libera di Giunta Regionale n. 1285 del 6.5.1975;
- e) tav. 2 – foglio D sc. 1:5000
- f) tav. 2 – foglio E sc. 1:5000
- g) tav. 2 – foglio F sc. 1:5000 in cui le aree campite in colore giallo ed in colore verde sono classificate secondo quanto approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 5299 la data 31.10.1978 e l'area campita in colore arancione riacquista la destinazione residenziale ed è classificata “9.35”;
- h) tav. 2 – foglio C sc. 1:5000 in cui l'area campita in colore viola è classificata “zona destinata a Piano per l'Edilizia Economica e Popolare” e l'area campita in colore rosso è classificata “zona agricola” (art. 15 N.T.A.);
- i) tav. 2 – foglio H sc. 1:5000
- l) tav. 2 – legenda;

2 di decidere in merito alle osservazioni al piano secondo quanto dedotto nel considerato della presente deliberazione;

3 di dare mandato al Presidente di controfirmare gli elaborati suddetti in duplice copia, di cui una 1a restituire al Comune;

4 di disporre l'inserzione del presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione;

5 di incaricare il Sindaco del Comune di Vittorio Veneto delle prescritte pubblicazioni, nonché di provvedere alla redazione degli elaborati costituenti lo strumento urbanistico definitivo.

IL SEGRETARIO
(~~Dr. S. Pavara~~)
i.f. Dr. Maurizio Molina

Molina

VISTO: è regolare
IL DIRETTORE REGIONALE
(~~Dr. S. Pavara~~)
Molina

IL PRESIDENTE
(~~ing. Angelo Tomelleri~~)
IL VICE - PRESIDENTE
(Dr. Marino Cortese)

[Signature]

GIUNTA REGIONALE VENEZIA
SEGRETARIA

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Copia della presente deliberazione viene trasmessa in data odierna alla Commissione di Controllo sull'Amministrazione Regionale del Veneto, che ne rilascia ricevuta nella stessa data.
Venezia, 23 LUG. 1979

IL SEGRETARIO
[Signature]

GIUNTA REGIONALE VENEZIA
SEGRETARIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per riscontro di legittimità da parte della Commissione di Controllo sull'Amministrazione Regionale del Veneto di cui alla nota n. 10685 / 8942 in data 26 LUG. 1979
Venezia, 3 AGO. 1979

IL SEGRETARIO
[Signature]